

47.

ALLEGATO AL RESOCONTO DELLA SEDUTA DEL 21 NOVEMBRE 1977

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

INDICE

	PAG.		PAG.
BAGHINO: Sulla mancata assunzione di orfani o vedove di guerra presso le filiali Rinascente-UPIM di Piacenza (4-02237) (risponde TINA ANSELMI, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>).	1525	CARLOTTO: Per la rettifica della disposizione della direzione della Cassa depositi e prestiti, che individuava la data del 18 gennaio 1977 ai fini della concessione dei mutui previsti a favore degli enti locali dal decreto-legge 17 gennaio 1977, n. 2, e non più correttamente, la data del 18 marzo 1977, giorno successivo al provvedimento di conversione del decreto stesso (4-03444) (risponde CORÀ, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>).	1529
BAGHINO: Per la sollecita definizione, da parte dell'ENPAS, della pratica concernente il riscatto periodico di lavoro di Aldo Mordacci, dipendente dell'ispettorato provinciale del lavoro di Piacenza (4-02239 e 4-03186) (risponde TINA ANSELMI, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>).	1525	CARLOTTO: Per una chiarificazione sul rapporto esistente tra i pensionati e gli assicurati INPS, divisi per settore e categoria, e sulla età media dei pensionati di vecchiaia (4-03481) (risponde TINA ANSELMI, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>).	1531
BANDIERA: Sulla situazione attuale della formazione professionale in Sicilia e sui motivi dei ritardi dei finanziamenti agli enti gestori per l'anno in corso e del mancato finanziamento dei corsi svolti nel 1976 (4-01866) (risponde TINA ANSELMI, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>).	1526	CASALINO: Per la definizione della pratica di pensione e della indennità di liquidazione a favore di Paolo Rescio, ex dipendente del comune di Martano (Lecce) (4-03151) (risponde TINA ANSELMI, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>).	1531
BELLOCCHIO: Per la modifica della normativa che stabilisce le distanze fra le rivendite di monopolio, a favore di quelle già in esercizio costrette per causa di forza maggiore a lasciare i locali (4-03495) (risponde PANDOLFI, <i>Ministro delle finanze</i>).	1527	CIANNAMEA: Sulla situazione di grave disagio verificatasi negli uffici provinciali dell'ispettorato del lavoro, a causa della carenza di personale e di mezzi finanziari (4-01589) (risponde TINA ANSELMI, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>).	1532
BOLLATI: Per la ristrutturazione ed il potenziamento del servizio degli ispettori del lavoro (4-02054) (risponde TINA ANSELMI, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>).	1527	CONCHIGLIA CALASSO CRISTINA: Sullo stato della pratica di pensione di guerra di riversibilità di Francesco Antonaci di Galatina (Lecce) (4-02836) (risponde ABIS, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>).	1533
BONIFAZI: Per la definizione della pratica di reversibilità della pensione di guerra a favore di Alina e Teresa Calonaci (4-02916) (risponde ABIS, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>).	1528	COSTAMAGNA: Sull'agitazione del personale degli uffici di collocamento del Biellese, in previsione della concentrazione in un unico ufficio a Biella (Vercelli) di tutto il servizio di collocamento svolto nella zona (4-01841) (risponde TINA ANSELMI, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>).	1533
CARLOTTO: Sui compiti di istituto dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione e sull'assoggettazione a controllo dei compressori per le mungitrici (4-03091) (risponde TINA ANSELMI, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>).	1528		

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 NOVEMBRE 1977

PAG.	PAG.
<p>COSTAMAGNA: Sull'accentramento a Biella (Vercelli) degli uffici di collocamento del circondario (4-02795) (risponde TINA ANSELMI, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>). 1534</p> <p>COSTAMAGNA: Sui criteri di assegnazione degli alloggi dell'INPDAL, con particolare riferimento all'appartamento sito in via Calderini, 11 a Roma (4-03506) (risponde TINA ANSELMI, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>). 1534</p> <p>CRESCO: Sul mancato funzionamento degli uffici di collocamento di San Tomaso Agordino e Vallada Agordina (Belluno) (4-02365) (risponde TINA ANSELMI, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>). 1534</p> <p>DE GREGORIO: Per l'adozione di provvedimenti volti ad impedire il ripetersi di discriminazioni nelle assunzioni di personale femminile, con particolare riferimento all'Italgel di Alatri (Frosinone) (4-03460) (risponde TINA ANSELMI, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>). 1535</p> <p>FERRARI MARTE: Per la concessione della pensione di guerra a Francesco Conti di Cassago Brianza (Como) (4-03299) (risponde ABIS, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>). 1535</p> <p>FERRARI MARTE: Per la definizione della pratica di pensione di guerra in favore di Ernesto Lanaro di Como (4-03470) (risponde ABIS, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>). 1535</p> <p>FORTE: Per un intervento volto ad autorizzare la fermata di alcuni treni a lungo percorso nelle stazioni di Vallo della Lucania, Ascea e Pisciotta (Salerno), almeno nel periodo luglio-settembre (4-03140) (risponde LATTANZIO, <i>Ministro dei trasporti</i>). 1536</p> <p>GRASSUCCI: Per la stipula della convenzione tra la Confesercenti e l'INPS, relativamente all'esazione dei contributi associativi per le aziende commerciali con lavoratori dipendenti (4-03381) (risponde TINA ANSELMI, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>). 1537</p> <p>GRASSUCCI: Per la salvaguardia dei livelli occupazionali presso la IBN di Fondi (Latina) e per un intervento finanziario a favore di tale azienda (4-03542) (risponde TINA ANSELMI, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>). 1537</p> <p>LUPIS: Sulla presunta sovrapposizione di iniziative dell'Alitalia nei confronti di prerogative del Ministero dei trasporti, in relazione all'incontro avvenuto a</p>	<p>Washington tra il vicepresidente degli Stati Uniti e l'amministratore dell'Alitalia per dirimere problemi riguardanti l'accordo del traffico aereo Italia-USA (4-03390) (risponde LATTANZIO, <i>Ministro dei trasporti</i>). 1538</p> <p>MAMMI: Per l'adozione di provvedimenti atti a favorire il piano di riconversione industriale dello stabilimento AVIR di Gaeta (Latina), anche al fine di far cessare la cassa integrazione guadagni per i dipendenti (4-03014) (risponde TINA ANSELMI, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>). 1539</p> <p>MASTELLA: Per il rimborso delle somme anticipate, per la costruzione di case economiche e popolari, dai soci del consorzio di cooperative Risorgimento di Benevento, posto in liquidazione coatta amministrativa da circa 15 anni (4-02119) (risponde TINA ANSELMI, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>). 1539</p> <p>PANNELLA: Per l'adozione di provvedimenti volti a tutelare i diritti dei lavoratori civili addetti al distaccamento USAF di Martina Franca (Taranto) (4-03132) (risponde TINA ANSELMI, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>). 1541</p> <p>PAZZAGLIA: Per l'adozione di provvedimenti atti ad assicurare la nuova strumentazione di sicurezza all'aeroporto di Fertilia (Sassari), al fine di evitare la prevista chiusura autunnale (4-03339) (risponde LATTANZIO, <i>Ministro dei trasporti</i>). 1541</p> <p>PETRELLA: Sulla mancata utilizzazione da parte del Ministero dei trasporti, dei fondi messi a disposizione per l'ammodernamento della ferrovia Alifana (4-03424) (risponde LATTANZIO, <i>Ministro dei trasporti</i>). 1542</p> <p>PICCHIONI: Sui motivi che hanno indotto la direzione generale delle tasse a respingere la richiesta dell'AGIS, volta a commisurare l'imposta spettacoli al prezzo a tariffa ridotta dei biglietti d'ingresso di cui usufruiscono i minori di 21 anni e coloro che hanno superato i 60 (4-03462) (risponde PANDOLFI, <i>Ministro delle finanze</i>). 1542</p> <p>PUCCI: Per lo scaglionamento delle ferie dei lavoratori in un arco di quattro mesi, al fine di evitare il sovraffollamento delle località turistiche nei mesi di luglio ed agosto (4-03251) (risponde TINA ANSELMI, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>). 1542</p> <p>ROBERTI: Per un intervento volto a garantire la restituzione, da parte del-</p>

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 NOVEMBRE 1977

PAG.	PAG.
<p>L'INPS, delle somme trattenute sulle spettanze dei salariati statali, immessi in ruolo prima dell'entrata in vigore della legge concernente lo stato giuridico di tale personale (4-02776) (risponde TINA ANSELMI, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>).</p>	<p>ZOPPETTI: Sull'utilizzazione del centro elaborazione del comune di Milano, per formulare le liste speciali dei giovani disoccupati (4-03309) (risponde TINA ANSELMI, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>).</p>
1543	1548
<p>ROBERTI: Sulle garanzie emerse per la salvaguardia del posto di lavoro degli emigrati residenti nella CEE nella conferenza di Lussemburgo, anche in relazione al programma per la formazione professionale che intende svolgere lo ISFOL (4-03396) (risponde TINA ANSELMI, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>).</p>	<p>BAGHINO E ALMIRANTE. — <i>Ai Ministri dell'interno e del lavoro e previdenza sociale</i>. — Per conoscere i motivi per cui la Rinascente-UPIM di Piacenza, che gestisce due magazzini (via Genova, via XX Settembre), nonostante abbia ottenuto l'esonero dall'assumere invalidi civili non abbia provveduto all'assunzione di orfani o vedove di guerra per i quali si era impegnata anzi tempo col Ministero del lavoro e della previdenza sociale. (4-02237)</p>
1544	1548
<p>SERVADEI: Sullo scarso numero di ispettori dell'ENPI e per l'unificazione in un'unica organizzazione dei compiti in materia antinfortunistica (4-02832) (risponde TINA ANSELMI, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>).</p>	<p>RISPOSTA. — Effettivamente la Rinascente-UPIM di Piacenza risulta, in relazione agli obblighi previsti dalla legge 2 aprile 1968, n. 482, scoperta di n. 2 orfani di vedove. Si assicura, comunque, che l'Ufficio del lavoro ha già provveduto ad invitare la società in questione a regolarizzare la posizione e che qualora non dovesse ottemperarvi saranno adottati i provvedimenti contravvenzionali di competenza.</p>
1545	1548
<p>SOBRERO: Per il rimborso a tutte le aziende importatrici delle somme riscosse dal Ministero delle finanze per il diritto sui servizi amministrativi, illegittimamente applicato dalle dogane alle importazioni di provenienza dai paesi del GATT (4-02021) (risponde PANDOLFI, <i>Ministro delle finanze</i>).</p>	<p><i>Il Ministro: TINA ANSELMI.</i></p>
1545	1548
<p>TREMAGLIA: Per garantire la ripresa produttiva della Philco italiana di Brembate di Sopra (Bergamo), con particolare riferimento all'uscita dei rappresentanti della Bosch dal consiglio di amministrazione (4-00469) (risponde TINA ANSELMI, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>).</p>	<p>BAGHINO E ALMIRANTE. — <i>Ai Ministri dell'interno e del lavoro e previdenza sociale</i>. — Per conoscere i motivi per cui il coadiutore Aldo Mordacci residente a Piacenza, via Damiani 40, dipendente diretto dell'Ispettorato del lavoro di Piacenza non abbia ancora a tutt'oggi ricevuto alcuna risposta, in merito alla istanza avanzata all'ENPAS tramite il predetto ispettorato per il riscatto periodico di lavoro. (4-02239)</p>
1546	1548
<p>TREMAGLIA: Sul numero e sull'attività dei funzionari del Ministero del lavoro attualmente distaccati presso gli uffici del lavoro tedeschi (<i>arbeitsamt</i>) (4-02907) (risponde TINA ANSELMI, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>).</p>	<p>BAGHINO E ALMIRANTE. — <i>Ai Ministri dell'interno e del lavoro e previdenza sociale</i>. — Per conoscere i motivi per cui il coadiutore Aldo Mordacci, residente a Piacenza, via Damiani 40, dipendente diretto dell'ispettorato del lavoro di Piacenza, il quale 36 mesi fa fece istanza all'ENPAS tramite il predetto ispettorato che si riferisce al riscatto periodico di lavoro non abbia ancora a tutt'oggi ricevuto alcuna risposta. (4-03186)</p>
1547	1548
<p>TREMAGLIA: Sulle garanzie fornite dai paesi CEE al ministro del lavoro nel corso della recente conferenza tripartita svoltasi in Lussemburgo, in merito alla salvaguardia del posto di lavoro degli emigranti italiani (4-03229) (risponde TINA ANSELMI, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>).</p>	
1547	
<p>ZARRO: Per un intervento volto ad indurre l'INPS a dare esecuzione alla sentenza della Corte costituzionale che ritiene legittima la possibilità di integrare la pensione dello Stato con la pensione di invalidità erogata dall'INPS (4-03463) (risponde TINA ANSELMI, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>).</p>	
1548	

RISPOSTA. — La domanda di riscatto del signor Aldo Mordacci — coadiutore del ruolo del personale dell'ispettorato del lavoro —, afferente il servizio militare prestato dal 4 aprile 1943 al 23 luglio 1947, è stata trasmessa all'ENPAS il 3 aprile 1975.

Il predetto ente ha comunicato che la relativa pratica è stata avviata alla direzione automazione sistemi dell'ente stesso presso la quale, particolarmente in quel periodo, esisteva un notevole carico di lavoro per la elaborazione di un ingente quantitativo di questionari di riscatto.

Attualmente, la pratica in argomento trovata nella fase finale di istruttoria e quanto prima sarà emesso il relativo provvedimento, copia del quale sarà trasmessa all'interessato che avrà 90 giorni di tempo per decidere se pagare ratealmente o in unica soluzione ovvero se rinunciare al predetto riscatto.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: TINA ANSELMI.

BANDIERA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per essere informato sulla situazione attuale della formazione professionale in Sicilia e sui motivi dei notevoli ritardi nei finanziamenti per l'anno in corso e sul mancato finanziamento dei corsi già svolti nell'anno 1976, con la conseguenza dell'accumulo di pesanti deficit da parte degli enti gestori e della mancata corresponsione degli emolumenti ai docenti.

L'interrogante chiede di conoscere anche i rapporti con detti enti gestori, che non si sono trovati in condizione di rispettare la clausola contrattuale, che regola l'apertura dei corsi e impone agli enti stessi di provvedere a proprie spese alla conduzione dei corsi, fino alla erogazione dei fondi e anche nella eventualità di mancata erogazione; e di sapere:

a) quali adempimenti siano stati compiuti per il trasferimento delle competenze alla regione;

b) quale sia lo stato delle trattative per il rinnovo contrattuale, a due anni dalla scadenza. (4-01866)

RISPOSTA. — Per l'esercizio 1976-77 in Sicilia, sulla base del piano formativo trasmesso dal competente assessorato alla fine del mese di gennaio 1977, sono stati ema-

nati provvedimenti interministeriali, da tempo perfezionati, per un importo complessivo di lire 4.038.447.200 già accreditato ai competenti uffici provinciali del lavoro per gli svincoli a favore degli enti gestori interessati. Sopravvenute disponibilità nel bilancio FAPL nel mese di giugno 1977, hanno consentito ulteriori interventi per circa 800 milioni ed i relativi provvedimenti interministeriali trovansi attualmente in via di completamento.

Nell'ambito degli interventi perfezionati vanno comprese anche provvidenze per lire 1.400 milioni relative ad attività formative svolte nel passato esercizio ma non finanziate per carenza di fondi.

Tenuto conto di tale precisazione, gli interventi in Sicilia, per il solo esercizio 1976-77, ammonteranno, alla fine delle operazioni, a circa lire 3.400 milioni a fronte dei 5.500 milioni richiesti dalla Regione la quale ha provveduto con propria legge ad un opportuno stanziamento di fondi al fine di integrare gli interventi ministeriali fino a copertura del fabbisogno del piano sopra menzionato.

Circa il ritardo nei finanziamenti si fa presente che lo stesso è dovuto al lungo iter burocratico previsto per le entrate del fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori (EAPL).

Tali entrate, infatti, costituite essenzialmente dai contributi INPS e CUAFF ed al cui prelievo si provvede, dopo il parere degli appositi comitati, con decreti interministeriali, si realizzano in tempi lunghi, legati anche alle effettive disponibilità di cassa dell'INPS.

L'inizio delle attività addestrative sotto la responsabilità degli enti gestori è motivato dalla necessità di realizzare i programmi formativi previsti, al fine di non arrecare nocimento ai lavoratori interessati. Normalmente gli uffici del lavoro competenti contengono le relative autorizzazioni entro i limiti degli interventi operati dal Ministero nel precedente esercizio finanziario e tenuto conto della bontà delle gestioni passate.

In merito poi al trasferimento delle competenze del settore addestrativo alla regione Sicilia, queste sono subordinate all'emanazione di apposite norme di attuazione. In tal senso sono in corso tuttora con la Regione interessata opportune trattative, rese difficili dal problema dell'assorbimento del personale dei tre enti pubblici ENALC-INIASA-INAPLI.

Circa, infine, il rinnovo del contratto nazionale del personale dei centri di addestramento professionale, si informa che sono in corso le relative trattative con gli organismi sindacali e i rappresentanti regionali.

Il Ministro: TINA ANSELMI.

BELLOCCHIO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che la normativa vigente obbliga, per l'apertura di nuove rivendite di monopolio al rispetto della distanza di metri 250 — se ritenga, quando trattasi di rivendite già in esercizio, costrette per causa di forza maggiore a lasciare i locali ed a trasferire l'esercizio in altri, per continuare la propria attività, e difficilmente reperibili nel rispetto della dovuta distanza, di predisporre un decreto ministeriale, che limitatamente ai comuni superiori ai 10 mila abitanti, modifichi sensibilmente o annulli l'attuale normativa delle distanze fra le rivendite di monopolio. (4-03495)

RISPOSTA. — I limiti di distanza fra le rivendite, compresi fra i 200 e i 300 metri, sono graduati in ragione inversamente proporzionale alla consistenza demografica dei comuni, ed assolvono alla duplice funzione di assicurare, da un lato, un'efficiente ed ordinata distribuzione territoriale degli esercizi nell'interesse dei consumatori, e di garantire, d'altro canto, la necessaria vitalità economica dei singoli esercizi.

Tenute presenti le suindicate finalità, è chiaro che una eventuale modifica dei limiti di distanza fra le rivendite, sia pure limitata ai casi di rilascio forzoso dei locali di ubicazione e di impossibilità di reperirne altri entro i limiti di distanza regolamentari comporterebbe implicazioni di rilievo all'attuale assetto organizzativo.

Può assicurarsi ad ogni modo che la proposta dell'interrogante sarà tenuta presente dall'Amministrazione per essere esaminata in un contesto di generale riforma dei criteri regolanti la struttura dell'organizzazione di vendita dei prodotti del monopolio.

Il Ministro: PANDOLFI.

BOLLATI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere:

1) se siano in atto iniziative dirette a prendere provvedimenti per la ristrutturazione del servizio degli ispettori del lavoro il cui numero (un migliaio circa per tutto il territorio nazionale) e le attrezzature a loro disposizione (una sola autovettura per ciascun ufficio per i compiti di istituto) sono del tutto insufficienti per svolgere efficacemente l'attività diretta alla tutela del lavoro e alla osservanza delle norme di legge e dei contratti collettivi;

2) se vi siano, anche, allo studio miglioramenti retributivi per gli stessi ispettori del lavoro i quali sono costretti, per svolgere la loro attività, ad usare la propria autovettura, a frequenti trasferte, a lavorare in ambienti a volte malsani e pericolosi senza alcuna indennità di rischio e con il solo compenso di una diaria di minima entità. (4-02054)

RISPOSTA. — Il servizio dell'ispezione del lavoro manca, ormai da qualche anno, di quella tempestività e speditezza che debbono costituirne le caratteristiche indispensabili al fine di svolgere efficacemente l'attività istituzionale diretta alla tutela del lavoratore negli ambienti di lavoro e all'osservanza delle norme di legge e dei contratti collettivi.

A determinare tale situazione hanno contribuito in primo luogo i provvedimenti in materia di pensionamento anticipato degli ex combattenti e categorie assimilate (legge n. 336 del 1970 e successive modificazioni) e l'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 748 del 1972 sull'esodo degli impiegati della carriera direttiva.

L'applicazione di tali leggi ha determinato dei vuoti notevoli sia per l'elevato numero delle persone esodate (complessivamente 590 unità) sia per la impossibilità di procedere alla loro sostituzione, in quanto i posti resisi vacanti, non sono disponibili.

In secondo luogo le carenze funzionali hanno tratto origine dalla produzione legislativa dell'ultimo decennio che, oltre ad accrescersi notevolmente sotto il profilo quantitativo, si è profondamente mutata sotto l'aspetto della qualità, richiedendo perciò da parte del personale prestazioni più impegnative e complesse.

Data l'urgenza e l'indilazionabilità di affrontare realisticamente questo gravoso problema, il Ministero del lavoro, attuando tempestivamente la normativa specificamente prevista dalla recente legge 1° giugno 1977, n. 285, sull'occupazione giovanile (ar-

ticoli 25 e 26), ha già presentato un progetto sull'impiego straordinario di 3 mila giovani nel settore dell'ispezione del lavoro.

Il progetto, redatto tenendo conto delle attuali esigenze funzionali dei singoli uffici dell'ispettorato, prevede l'utilizzazione di 2 mila unità per i servizi esterni connessi alla attività di vigilanza (laureati e diplomati) e di mille unità per i servizi interni con compiti di carattere esecutivo e ausiliario nell'ambito degli uffici stessi (personale con licenza media inferiore).

In particolare, al fine di facilitare l'inserimento dei giovani nel settore dell'ispezione del lavoro, è stato previsto un periodo di formazione professionale con l'attuazione di corsi tecnico-pratici in modo da offrire un adeguato supporto di specifiche conoscenze in materia.

In considerazione delle particolari esigenze operative e dei tempi previsti per l'addestramento dei giovani, si è ritenuto, inoltre, che la durata di esecuzione del progetto stesso non può essere inferiore a 24 mesi, con prestazioni giornaliere di durata pari a quelle del personale statale.

Infine, nella determinazione delle spese relative al trattamento economico, sono state previste anche delle somme per le prestazioni di lavoro straordinario e per le indennità di missione in considerazione del fatto che nello svolgimento dell'ispezione del lavoro di frequente si supera il normale orario di lavoro e si è soggetti a spostamenti al di fuori della sede di ufficio.

Il progetto, che dovrà essere ora sottoposto all'esame del CIPE in base all'articolo 26 della legge n. 285 del 1977, potrà costituire un primo passo importantissimo verso una effettiva ristrutturazione del servizio.

Per quanto riguarda i miglioramenti economici a favore degli ispettori del lavoro, che sono stati causa di ripetute e giuste rimostranze ed agitazioni in seno alla categoria, si fa presente che, già in data 25 febbraio 1977 è stato approvato dal Consiglio dei ministri un disegno di legge (Atto Senato n. 590), che tende ad adeguare il trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali, nonché a creare incentivi allo svolgimento dei servizi esterni.

È auspicabile che il provvedimento, attualmente all'esame della Commissione affari costituzionali del Senato, con gli opportuni emendamenti atti a migliorare ulteriormente la situazione economica del personale nello svolgimento del servizio fuori se-

de, possa al più presto essere approvato dal Parlamento in modo da soddisfare le giuste aspettative del personale e rimuovere le gravi difficoltà e disfunzioni che da tempo ostacolano l'operatività dell'organo ispettivo.

Il Ministro: TINA ANSELMI.

BONIFAZI. — *Al Ministro del tesoro:* — Per conoscere le ragioni del grave ritardo nella definizione della pratica di reversibilità della pensione di guerra della signora Amalinda Nacci di Poggibonsi (Siena) (posizione n. 69101 - libretto n. 675508) a favore delle figlie Alina e Teresa Calonaci; e per sollecitarne la conclusione. (4-02916)

RISPOSTA. — La signora Alina Calonaci, nel 1973, presentava alla direzione provinciale del Tesoro di Siena istanza per ottenere la devoluzione degli interi assegni di pensione di guerra già goduti dalla madre, Amalinda Nacci.

Durante l'istruttoria della pratica analoga richiesta di reversibilità veniva però avanzata anche dalla sorella Teresa.

Si trattava dunque di ripartire la già citata pensione intestata alla madre in parti uguali, attribuendo a ciascuna avente diritto un proprio numero d'iscrizione.

All'orfana Alina poteva così essere assegnato lo stesso numero che distingueva la pensione già goduta dalla madre; per l'altra, la direzione provinciale del Tesoro di Siena interessava la competente Direzione generale delle pensioni di guerra perché attribuisse alla liquidanda partita un nuovo, distinto numero.

Essendo stato dato corso a tale adempimento, in data 29 agosto 1977, la suddetta direzione provinciale del Tesoro ha potuto provvedere all'emissione, a favore delle interessate, di due decreti concessivi del trattamento pensionistico contraddistinti, rispettivamente, con il n. 7112 e 7113.

Il Sottosegretario di Stato: ABIS.

CARLOTTO. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e dell'industria, commercio e artigianato.* — Per conoscere quali siano i compiti specifici dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione (ente di diritto pubblico, legge 16 giugno 1927, n. 1132) e quali siano gli apparecchi a pressione esenti da controllo.

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 NOVEMBRE 1977

L'interrogante desidera infine sapere se i piccoli compressori e relativi serbatoi di aria compressa atti a far funzionare le mungitrici, nonché i compressori ad uso aziendale agricolo siano soggetti o meno al controllo. (4-03091)

RISPOSTA. — L'Associazione nazionale per il controllo della combustione - ANCC - sono stati attribuiti dall'articolo 1 del regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, i seguenti compiti:

a) provvedere, nei modi e nei limiti che saranno stabiliti col regolamento, alla applicazione delle norme che con esso saranno emanate per la costruzione, l'impianto, l'esercizio e la sorveglianza degli apparecchi a pressione di vapore, a gas e degli apparecchi e degli impianti di combustione;

b) diffondere la conoscenza e facilitare l'applicazione di sistemi di impianti e di esercizio tecnicamente perfezionati;

c) esercitare le altre funzioni che, in relazione a dette finalità, siano ad esse deferite.

Con il regolamento di esecuzione del citato regio decreto-legge n. 1331, approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, sono stati stabiliti, al capo primo, i limiti della prevenzione degli infortuni e le disposizioni riguardanti gli esoneri.

In particolare, all'articolo 4 del suddetto regolamento, sono elencati gli apparecchi a pressione non soggetti alla sorveglianza dell'ANCC.

Per quanto concerne il caso specifico prospettato dall'interrogante, si fa presente che, a norma del punto 2 del richiamato articolo 4, i compressori sono compresi tra gli apparecchi esenti da controllo, mentre i serbatoi di aria compressa atti a far funzionare le mungitrici vengono esclusi dalla sorveglianza ai sensi del punto 13) dello stesso articolo 4, con le limitazioni ivi previste.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: TINA ANSELMI.

CARLOTTO, COSTA, GASCO, MANFREDI GIUSEPPE, MARTINO, MAZZOLA, SOBRERO E ROBALDO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere - premesso che:

1) col decreto-legge 17 gennaio 1977, n. 2, sono stati adottati i provvedimenti per frenare l'indebitamento degli enti locali e - in sede di conversione in legge

del decreto stesso - sono state introdotte modificazioni al decreto sopra citato;

2) la direzione Cassa depositi e prestiti del Ministero del tesoro, il 21 marzo 1977 ha diramato la circolare n. 1057 per illustrare i criteri di applicazione del decreto in questione;

3) in tale circolare (paragrafo 2. 5) trattando il capitolo dei mutui per investimenti, sono stati illustrati i vincoli qualitativi e quantitativi che regolano l'assunzione dei mutui;

4) per quanto attiene al vincolo quantitativo, la predetta direzione generale ha precisato: « I mutui potranno essere contratti entro un tetto massimo di spesa che viene determinato dall'ammontare complessivo degli importi delle opere che l'ente, mediante apposita delibera formale, ha già stabilito di eseguire con ricorso a mutuo, e per le quali, alla data del 18 gennaio 1977 non sia intervenuta la concessione del finanziamento da parte di un qualsiasi ente mutuante »;

5) pertanto è stata individuata e determinata la data del 18 gennaio 1977 - giorno successivo a quello del decreto-legge - mentre più correttamente doveva essere indicata la data del 18 marzo 1977 - giorno successivo al provvedimento legislativo che, convertendo in legge il decreto, ha apportato le modificazioni che riguardano le assunzioni dei mutui;

6) infatti è ormai consolidato il principio dottrinale che gli emendamenti apportati in sede di conversione, salvo che non sia dato ad essi specifica efficacia retroattiva nei limiti in cui ciò si rende possibile, assumono valore dall'entrata in vigore della legge di conversione;

7) in tal senso si sono espressi tutti i più eminenti costituzionalisti e cultori di diritto pubblico e - fra gli altri - recentemente anche il Mortati;

8) l'inesatta indicazione della direzione generale della Cassa depositi e prestiti contenuta nella circolare sopra citata, provoca danni notevoli alle amministrazioni provinciali e comunali poiché, per molte di esse, vanifica le assunzioni di impegni adottate nel periodo dal 18 gennaio 1977 al 18 marzo 1977, quando, cioè, tali amministrazioni avuta notizia di numerosi provvedimenti concessivi di contributi regionali ne avevano disposta l'utilizzazione; se si provvederà con urgenza a rettificare la circolare in esame, molti cospicui fondi regionali rimarranno congelati e, quando sarà possibile la

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 NOVEMBRE 1977

loro utilizzazione, per la frattanto intervenuta crescente lievitazione dei prezzi, non consentiranno la realizzazione delle opere nella quantità che ora sarebbe possibile — se il ministro ritenga opportuno porre immediato rimedio con circolare telegrafica alla inesatta indicazione contenuta nella sopra citata circolare. (4-03444)

RISPOSTA. — La materia ha già formato oggetto delle comunicazioni che sono state rese alla VI Commissione della Camera dei deputati il 10 maggio 1977.

Devesi osservare preliminarmente che il decreto-legge 17 gennaio 1977, n. 2, prevedeva all'articolo 2, secondo comma, che gli enti locali garantiranno con propri cespiti delegabili disponibili i mutui accordati dalla Cassa depositi e prestiti e che per la quota dei mutui stessi non assistibili cauzionalmente dai cespiti intervenisse la garanzia dello Stato.

La legge di conversione 17 marzo 1977, n. 62, non ha convalidato la norma predetta, disponendo invece che, entro il 1977, i cespiti delegabili possono essere impegnati a garanzia dei mutui già deliberati, destinati ad opere pubbliche obbligatorie.

Successivamente all'entrata in vigore del decreto-legge (18 gennaio) e prima dell'entrata in vigore della legge di conversione (3 aprile) alcuni enti locali hanno deliberato la stipula dei mutui del tipo descritto.

La Cassa depositi e prestiti, con la circolare del 21 marzo 1977, n. 1057, ha interpretato la norma in esame nel senso che essa fa riferimento alle delibere di mutuo assunte entro la data del 18 gennaio.

Secondo tale soluzione interpretativa, quindi, si riconosce alla norma introdotta con la legge di conversione la decorrenza di efficacia del precedente decreto di urgenza.

Questa interpretazione non viene condivisa dall'interrogante in base all'argomento che gli emendamenti apportati al decreto con la legge di conversione hanno efficacia dalla data di entrata in vigore della legge stessa; la norma in questione, pertanto, dovrebbe trovare applicazione anche nei confronti delle delibere di mutuo assunte entro tale data.

Si precisa al riguardo che la questione proposta ha formato oggetto di pronunce giurisdizionali (pur riguardanti diverse fattispecie); particolare rilievo riveste la sen-

tenza della sezione penale di cassazione, dell'8 marzo 1972, n. 669.

La sentenza predetta, al fine di stabilire la decorrenza delle norme introdotte con la legge di conversione, modificative di norme del decreto d'urgenza non convertite, introduce la seguente distinzione:

a) emendamenti che sopprimono alcune norme del decreto sia pure, talvolta, sostituendole con altre norme, in tale ipotesi, la norma sostituita o abrogata perde efficacia *ex tunc*;

b) emendamenti volti a modificare una o più disposizioni del decreto, nel senso di porre un nuovo contenuto innovativo accanto a quello precedentemente espresso nel decreto; in tale ipotesi, la nuova norma, non diversamente da qualunque altra legge ordinaria, entra in vigore ai sensi dell'articolo 73, ultimo comma, della Costituzione.

Il problema in esame si risolve dunque, ascrivendo la modifica introdotta dalla legge di conversione al primo o al secondo tipo di emendamento: che, se del primo tipo, può intendersi decorrente dalla data di entrata in vigore, del decreto legge; se del secondo tipo, decorre invece dalla data di entrata in vigore della legge di conversione.

Si condivide la soluzione interpretativa adottata dalla Cassa depositi e prestiti che ha ritenuto il caso in esame rientrando nell'ipotesi dell'emendamento del primo tipo; ciò argomentando dalla considerazione che la nuova disposizione non si colloca accanto alla precedente, ma la sostituisce.

Altri argomenti, inoltre, possono addursi a sostegno della soluzione predetta; essi derivano dalla *ratio legis* nonché dalla fisionomia generale del provvedimento, cui caratteristica fondamentale è quella di bloccare ad una data predeterminata, la lievitazione dell'indebitamento nella finanza locale, e dalla considerazione che la incondizionata generalizzazione della garanzia dello Stato per i mutui di consolidamento, con esclusione della garanzia dell'ente mutuatario a mezzo dei cespiti delegabili, comporta un sostanziale aggravio di oneri e quindi una alterazione del quadro finanziario in cui il provvedimento stesso si collocava. Motivi tutti che giustificano l'orientamento assunto dalla Cassa depositi e prestiti, di escludere la concessione di mutui per opere pubbliche deliberate successivamente al 18 gennaio 1977 (data di entrata in vigore del decreto-legge).

Il Sottosegretario di Stato: CORÀ.

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 NOVEMBRE 1977

CARLOTTO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere, in relazione alla situazione deficitaria della gestione pensionistica dell'INPS, quanto segue:

1) per il settore dei lavoratori dipendenti:

a) il rapporto pensionati di vecchiaia-assicurati;

b) il rapporto pensionati di invalidità-assicurati;

c) età media degli assicurati di invalidità;

2) per il settore dei lavoratori autonomi come al punto uno suddivisi nelle ca-

tegorie coltivatori diretti, coloni e mezzadri, artigiani, commercianti.

L'interrogante desidera inoltre conoscere l'età media dei pensionati di vecchiaia suddivisa per categorie (lavoratori dipendenti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri, artigiani, commercianti). (4-03481)

RISPOSTA. — I dati richiesti sono stati tratti, quando al rapporto pensionati-assicurati, dalla situazione registrata alla fine del 1976, e quanto all'età media dei titolari di pensione, delle rilevazioni sulle pensioni vigenti alla fine del 1975:

Fondi e gestioni	Numero pensioni per cento assicurati		Età media dei titolari	
	Vecchiaia	Invalidità	Vecchiaia	Invalidità
lavoratori dipendenti	24,8	25,5	69,5	62,0
coltivatori diretti, mezzadri e coloni	28,1	78,6	77,3	64,7
artigiani	6,9	18,0	74,0	61,9
commercianti	13,6	12,3	72,0	59,8

Il Ministro: TINA ANSELMI.

CASALINO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere — premesso che: il signor Paolo Rescio nato a Martano (Lecce) il 30 aprile 1913, già dipendente da quel comune, attende fin dal 1974 dall'INADEL l'esito della pratica di pensione e della indennità di liquidazione —;

i motivi dell'inspiegabile ritardo e lo stato attuale delle pratiche per la pensione e l'indennità di liquidazione. (4-03151)

RISPOSTA. — L'INADEL ha comunicato di aver già provveduto alla definizione della pratica di indennità premio di servizio relativa al signor Paolo Rescio, in favore del quale sono state liquidate ben 943.800.

Ai fini di detta liquidazione sono stati considerati utili 11 anni, di cui sette concessi in applicazione delle norme che sta-

biliscono benefici in favore degli ex combattenti.

Il predetto istituto ha fatto altresì presente che il ritardo lamentato è da attribuirsi alla notevolissima mole di lavoro determinata dalla necessità di riprendere in esame più volte le pratiche relative alla maggioranza degli ex iscritti per la riliquidazione delle indennità premio di servizio già erogate, conseguente a miglioramenti economici e indennità varie concessi dagli enti locali con effetto retroattivo.

L'ente in questione ha anche assicurato di avere adottato tutte le possibili iniziative al fine di accelerare i tempi di liquidazione, sicché, attualmente, il tempo intercorrente tra la data di presentazione delle relative domande e quella di emissione dell'ordinativo di pagamento è mediamente di circa sei mesi.

Il Ministro: TINA ANSELMI.

CIANNAMEA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere quali concreti provvedimenti, anche in relazione agli ordini del giorno accettati come raccomandazione nella seduta del 6 ottobre 1976 della Commissione lavoro in occasione della discussione sul bilancio del Ministero, abbia intenzione di adottare al fine di eliminare il gravissimo stato di disagio in cui si dibattono gli uffici provinciali dell'ispettorato del lavoro a causa della carenza di personale e di mezzi finanziari.

L'interrogante chiede, inoltre, di conoscere se il Ministero sia a conoscenza dello stato di agitazione del personale dei predetti uffici a causa della assoluta inadeguatezza dei compensi percepiti per il servizio esterno e per il rimborso spese benzina e quali provvedimenti abbia eventualmente allo studio per andare incontro alle giuste esigenze di tale personale. (4-01589)

RISPOSTA. — Il servizio dell'ispezione del lavoro manca, ormai da qualche anno, di quella tempestività e speditezza che debbono costituirne le caratteristiche indispensabili al fine di svolgere efficacemente l'attività istituzionale diretta alla tutela del lavoratore negli ambienti di lavoro e all'osservanza delle norme di legge e dei contratti collettivi.

A determinare tale situazione hanno contribuito in primo luogo i provvedimenti in materia di pensionamento anticipato degli ex combattenti e categorie assimilate (legge n. 386 del 1970 e successive modificazioni) e l'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 748 del 1972 sull'esodo degli impiegati della carriera direttiva.

L'applicazione di tali leggi ha determinato dei vuoti notevoli per l'elevato numero delle persone esodate (complessivamente 590 unità) sia per la impossibilità di procedere alla loro sostituzione, in quanto i posti resisi vacanti, non sono disponibili.

In secondo luogo le carenze funzionali hanno tratto origine dalla produzione legislativa dell'ultimo decennio che, oltre ad accrescersi notevolmente sotto il profilo quantitativo, si è profondamente mutata sotto l'aspetto della qualità, richiedendo perciò da parte del personale prestazioni più impegnative e complesse.

Data l'urgenza e l'indilazionabilità di affrontare realisticamente questo gravoso problema, il Ministero del lavoro, attuando tempestivamente la normativa specificamente

prevista dalla recente legge 1° giugno 1977, n. 285, sull'occupazione giovanile (articoli 25 e 26), ha già presentato un progetto sull'impiego straordinario di 3 mila giovani nel settore dell'ispezione del lavoro.

Il progetto, redatto tenendo conto delle attuali esigenze funzionali dei singoli uffici dell'ispettorato, prevede la utilizzazione di 2 mila unità per i servizi esterni connessi all'attività di vigilanza (laureati e diplomati) e di mille unità per i servizi interni con compiti di carattere esecutivo ed ausiliario nell'ambito degli uffici stessi (personale con licenza media inferiore).

In particolare, al fine di facilitare l'inserimento dei giovani nel settore dell'ispezione del lavoro, è stato previsto un periodo di formazione professionale con l'attuazione di corsi tecnico-pratici in modo da offrire un adeguato supporto di specifiche conoscenze in materia.

In considerazione delle particolari esigenze operative e dei tempi previsti per lo addestramento dei giovani, si è ritenuto, inoltre, che la durata di esecuzione del progetto stesso non può essere inferiore a 24 mesi, con prestazioni giornaliere di durata pari a quelle del personale statale.

Infine, nella determinazione delle spese relative al trattamento economico, sono state previste anche delle somme per le prestazioni di lavoro straordinario e per le indennità di missione in considerazione del fatto che nello svolgimento dell'ispezione del lavoro di frequente si supera il normale orario di lavoro si è soggetti a spostamenti al di fuori della sede di ufficio.

Il progetto, che dovrà essere sottoposto all'esame del CIPE in base all'articolo 26 della legge n. 285 del 1977, potrà costituire un primo passo importantissimo verso una effettiva ristrutturazione del servizio.

Per quanto riguarda i miglioramenti economici a favore degli ispettori del lavoro, che sono stati causa di ripetute e giuste rimostranze ed agitazioni in seno alla categoria, si fa presente che già in data 25 febbraio 1977 è stato approvato dal Consiglio dei ministri un disegno di legge (Atto Senato n. 590), che tende ad adeguare il trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali, nonché a creare incentivi allo svolgimento dei servizi esterni.

È auspicabile che il provvedimento, attualmente all'esame della I Commissione affari costituzionali del Senato, con gli opportuni emendamenti atti a migliorare ulte-

riormente la situazione economica del personale nello svolgimento del servizio fuori sede, possa al più presto essere approvato dal Parlamento in modo da soddisfare le giuste aspettative del personale e rimuovere le gravi difficoltà e disfunzioni che da tempo ostacolano l'operatività dell'organo ispettivo.

Il Ministro: TINA ANSELMI.

CONCHIGLIA CALASSO CRISTINA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere lo stato della pratica riguardante la reversibilità della pensione di guerra goduta dal defunto ex militare Armando Antonaci in favore del fratello Francesco Antonaci, nato a Galatina (Lecce) il 23 ottobre 1913 ed ivi residente.

Antonaci Francesco il 17 febbraio 1976 fu sottoposto a visita dalla commissione medica per le pensioni di guerra di Taranto e fu giudicato inabile permanentemente a qualsiasi proficuo lavoro dal 1974, giudizio che venne accettato dall'interessato.

Trattandosi di persona priva di ogni reddito, inabile a qualsiasi lavoro, si gradisce sapere se creda il ministro di dover intervenire perché la pensione all'Antonaci sia liquidata con cortese urgenza. (4-02836)

RISPOSTA. — La direzione provinciale del Tesoro di Lecce il 30 settembre 1977, ha emesso nei riguardi del signor Francesco Antonaci, collaterale maggiorenne inabile dell'ex militare Armando Antonaci, il provvedimento direttoriale n. 17856 concessivo di pensione indiretta di guerra.

Tale trattamento, di cui era in godimento la signora Cosima Mastronardo vedova Antonaci in qualità di madre del suindicato dante causa, è stato ripartito, ai sensi dell'articolo 64, secondo comma, della legge 18 marzo 1968, n. 313, tra il predetto richiedente e l'altro collaterale, signor Paolo Antonaci, anch'egli riconosciuto inabile a proficuo lavoro e, pertanto, in possesso dei requisiti richiesti dalle norme vigenti per conseguire il cennato beneficio pensionistico.

Non appena il surriferato decreto numero 17856, sarà registrato dalla delegazione regionale della Corte dei conti di Bari, verrà dato corso al pagamento degli assegni spettanti al signor Francesco Antonaci sulla relativa partita di pensione n. 5399259.

Il Sottosegretario di Stato: ABIS.

COSTAMAGNA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere:

1) se sia a conoscenza del fatto che sono in agitazione i collocatori del biellese in quanto si parla di concentrare a Biella (Vercelli) dal 1° luglio 1977 tutti i servizi svolti nella zona;

2) inoltre, se l'articolo 28 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che prevede un ufficio collocamento in ogni comune, sia ancora in vigore.

L'interrogante chiede l'intervento del Governo al fine di far cessare l'agitazione dei collocatori comunali biellesi, scongiurando i disagi cui andrebbero incontro i lavoratori della zona per recarsi giornalmente presso gli sportelli della sezione di Biella.

(4-01841)

COSTAMAGNA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere:

1) se sia a conoscenza del disagio dei lavoratori in cerca di una occupazione per l'accertamento a Biella degli uffici di collocamento;

2) se ritenga opportuno intervenire per ristabilire al più presto gli uffici di collocamento nei singoli paesi del Biellese.

(4-02795)

RISPOSTA. — L'organico della sezione zonale dell'ufficio del lavoro di Biella, composto di 6 unità sino al 30 giugno 1977, si è ridotto, dal 1° luglio 1977, per l'anticipato collocamento a riposo ai sensi della legge del 14 agosto 1974, n. 355, a tre impiegati, due dei quali per altro beneficeranno della stessa disposizione legislativa tra il luglio 1978 ed il gennaio 1979.

La situazione determinata da tale massiccio esodo di personale, che le vigenti disposizioni non consentono di sostituire con nuove assunzioni, porrebbe la predetta sezione nell'impossibilità pressoché assoluta di assolvere ai propri compiti istituzionali proprio in una zona che conta oltre 56 mila abitanti, una altissima concentrazione industriale, un notevolissimo flusso di manodopera ed è interessata da numerose vertenze collettive ed individuali.

Ad evitare le gravi conseguenze derivanti dalla paralisi dei servizi del collocamento in un centro di così rilevante importanza, si è quindi reso necessario procedere alla ristrutturazione di alcune se-

zioni della zona del Biellese, ricorrendo alla chiusura degli uffici con modesto carico funzionale e alla riduzione dell'orario di servizio di altri ubicati nei comuni confinanti con la città di Biella ed a questa collegati da una fitta e comoda rete di mezzi pubblici di trasporto.

Tale operazione ha consentito di recuperare 8 unità da destinare alla sezione di Biella, ma con il compito anche di garantire un minimo di efficienza al servizio del collocamento presso le sezioni aggregate, con l'invito saltuario sul posto di un impiegato quando le necessità lo richiedano ed in specie in occasione dei pagamenti mensili dell'indennità di disoccupazione.

Per quanto riguarda lo stato di agitazione dei collocatori biellesi si fa presente che la maggior parte degli interessati al provvedimento ha dimostrato alto senso di responsabilità, assicurando, nel corso di una riunione tenutasi a Biella il 6 aprile 1977, alla quale hanno partecipato anche i rappresentanti sindacali della categoria, la loro completa disponibilità al progetto di ristrutturazione di cui si tratta.

D'altra parte, degli 8 collocatori interessati, tre risiedono in Biella e, quindi, non saranno più costretti a spostamenti giornalieri e gli altri cinque per raggiungere la sede di Biella avranno meno disagi di quelli sostenuti per raggiungere le precedenti sedi di servizio.

Il Ministro: TINA ANSELMI.

COSTAMAGNA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere i criteri ai quali l'INPDAI si attiene nella scelta degli inquilini per gli alloggi di sua proprietà.

L'interrogante desidera altresì conoscere in quale data sia stato assegnato l'appartamento in via Calderini 11, interno 12, a Roma, tenuto conto che al presentatore di una domanda inviata il 26 aprile 1977 fu detto in via breve da più funzionari dell'ente che l'appartamento era in quel momento non disponibile in quanto ancora formalmente assegnato al precedente conduttore deceduto qualche tempo prima.

(4-03506)

RISPOSTA. — La Direzione generale dell'INPDAI ha fatto presente che l'assegnazione in locazione degli appartamenti di proprietà dell'istituto viene effettuata valu-

tando numerosi elementi, quali soprattutto lo stato di necessità dei richiedenti derivante da particolari situazioni, la composizione dei nuclei familiari in rapporto alle dimensioni degli alloggi, la moralità e solvibilità dei richiedenti quali possono essere desunte da referenze personali e commerciali. Qualora dalla valutazione dei suesposti elementi non emergano rilevanti indicazioni per la scelta del conduttore, si procede all'assegnazione in base alla priorità della domanda.

Per quanto concerne in particolare l'appartamento sito in Roma - Via Calderini n. 11-12, la relativa assegnazione è avvenuta con disposizione del 6 maggio 1977, allorché gli aventi causa del conduttore deceduto fecero conoscere l'ata entro la quale avrebbero lasciato l'appartamento (30 giugno 1977).

Al riguardo la Direzione dell'ente, nel precisare che agli atti non risultano domande presentate o inviate il 26 aprile 1977, ha tuttavia confermato che le notizie fornite in via breve dagli uffici sono da considerarsi esatte in quanto fedelmente riflettenti la situazione a quella data.

Il Ministro: TINA ANSELMI.

CRESCO E CASTIGLIONE. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se sia a conoscenza della grave situazione in cui versano i lavoratori del comune di San Tommaso Agordino e Vallada (Belluno), a seguito del mancato funzionamento dell'ufficio comunale di collocamento di quelle comunità. Disagio denunciato unitamente dalle amministrazioni comunali e dalle organizzazioni sindacali di categoria.

Si chiede quali decisioni il Ministero intenda adottare per ripristinare la funzionalità degli uffici per il collocamento e in quali tempi di attuazione. (4-02365)

RISPOSTA. — La situazione prospettata è dipesa dal collocamento a riposto del titolare delle sezioni dei due comuni interessati, avvenuto in data 2 gennaio 1977.

Si assicura, comunque, che con l'assegnazione di un nuovo collocatore, la cui assunzione è avvenuta in data 26 maggio 1977, la situazione verrà normalizzata, dopo il necessario periodo di addestramento della nuova unità.

Il Ministro: TINA ANSELMI.

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 NOVEMBRE 1977

DE GREGORIO, GIOVAGNOLI ANGELA e CIAI TRIVELLI ANNA MARIA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere le iniziative che si intendano adottare per impedire il perpetuarsi di discriminazioni inaccettabili nelle assunzioni al lavoro di personale femminile, come dimostra il fatto avvenuto ad Alatri (Frosinone) dove l'azienda ITALGEL, del gruppo Motta, ha richiesto all'ufficio di collocamento quattordici lavoratori non in base alle qualifiche occorrenti, ma al sesso del personale da assumere, privilegiando gli uomini, attraverso l'assegnazione di qualifiche superiori. (4-03460)

RISPOSTA. — Si precisa che, per l'avviamento delle 14 unità richieste dalla ITALGEL, l'ufficio di collocamento di Alatri ha compilato, d'accordo con la commissione comunale, una graduatoria unica indipendentemente dal sesso dei lavoratori interessati.

Gli avviamenti, effettuati seguendo l'ordine della graduatoria e tenendo conto delle qualifiche richieste dall'azienda, hanno riguardato 7 uomini e 7 donne con le seguenti qualifiche: uomini: 2 cellisti, 3 gelatieri, 1 alimentatore; donne: 3 confezionatrici, 2 alimentatrici, 2 gelatiere.

Il Ministro: TINA ANSELMI.

FERRARI MARTE. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere i motivi che a tutt'oggi hanno impedito la definizione della richiesta di concessione di pensione di guerra del signor Francesco Conti, nato il 12 aprile 1919 a Nibionno (Como) e residente a Cassago Brianza (Cuneo, via Cascina Nuova 2) la cui pratica porta il n. 386529 di posizione, e quali atti saranno compiuti per una sollecita definizione di accoglimento del trattamento privilegiato di guerra. (4-03299)

RISPOSTA. — Il signor Francesco Conti, avvalendosi delle disposizioni di cui all'articolo 89 della legge 18 marzo 1968, n. 313, ha chiesto di conseguire trattamento pensionistico di guerra assumendo di aver riportato, durante la lotta di liberazione, ferita d'arma da fuoco all'avambraccio destro e al dito medio mano destra.

Pertanto, al fine di accertare l'esito o meno delle condizioni stabilite dalla surriferita norma di legge, è stato dato corso

alla istruttoria preliminare, chiedendo al distretto militare di Como la documentazione matricolare e sanitaria e al Ministero della difesa gli atti concernenti il riconoscimento della qualifica di partigiano relativi all'interessato.

Pervenuta la certificazione da parte del suindicato distretto e rilevato che il signor Conti venne effettivamente ferito all'avambraccio destro nell'aprile 1945, si è provveduto a disporre, nei riguardi del medesimo, i prescritti accertamenti sanitari presso la competente commissione medica per le pensioni di guerra di Milano.

Nel contempo, sono state rivolte sollecitazioni al Ministero della difesa - ufficio centrale riconoscimento qualifiche partigiani - perché trasmetta la documentazione a suo tempo richiesta.

Si assicura l'interrogante che non appena saranno acquisiti i necessari elementi di giudizio, verranno adottati con ogni possibile urgenza, i provvedimenti del caso.

Il Sottosegretario di Stato: ABIS.

FERRARI MARTE. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere - atteso che il signor Ernesto Lanaro nato il 29 settembre 1918, residente a Como, via Sabotino 14, ha presentato ricorso il 14 gennaio 1967, n. 706673, con impugnazione del decreto ministeriale n. 002203546 del 22 luglio 1966, ai fini di ottenere pensione di guerra - lo stato della pratica e quando sarà definito il suo iter ai fini del diritto, dato che sono trascorsi oltre dieci anni dal suo inoltro. (4-03470)

RISPOSTA. — In merito alla pratica relativa al signor Ernesto Lanaro, sono in corso i necessari adempimenti per far luogo, ai sensi dell'articolo 13 della legge 28 luglio 1971, n. 585, alla revisione amministrativa del decreto ministeriale del 22 luglio 1966, n. 2203546, con il quale al predetto venne negato diritto a trattamento pensionistico di guerra per non classificabilità dell'allegata infermità colitica.

E ciò a seguito della segnalazione effettuata dalla procura generale della Corte dei conti in ordine al ricorso n. 706673 prodotto dall'interessato avverso il surriferito provvedimento di diniego.

A tal fine, infatti, gli atti del fascicolo relativo al signor Lanaro sono stati trasmessi

si alla commissione medica superiore perché esprima un conclusivo parere tecnico-sanitario in merito alla diagnosi della cenata affezione, precisando se la medesima dia, comunque, titolo a trattamento pensionistico di guerra.

Nel contempo, sono stati disposti, presso la competente commissione medica di Milano, nuovi accertamenti sanitari in relazione alla istanza con la quale il signor Lanaro ha chiesto, ai sensi dell'articolo 26 della legge 18 marzo 1968, n. 313, la revisione della sua pratica per aggravamento di infermità.

Si assicura l'interrogante che non appena saranno acquisiti i nuovi elementi di giudizio, verranno adottati, con ogni possibile sollecitudine, gli opportuni provvedimenti.

Il Sottosegretario di Stato: ABIS.

FORTE, BIAMONTE E AMARANTE. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere se sia a conoscenza delle ripetute richieste formulate dai comuni, dalle organizzazioni turistiche e dalle organizzazioni sindacali del Cilento (Salerno) alle autorità ferroviarie compartimentali di Reggio Calabria per ottenere, almeno nel periodo luglio-settembre, la fermata di alcuni treni a lungo percorso nelle stazioni di Vallo della Lucania, Ascea e Pisciotta (Salerno). Per sapere i motivi per cui in una zona che vede l'afflusso di un consistente numero di turisti (370 mila nel mese di luglio 1977) le stazioni ferroviarie, oltre ad essere tenute in uno stato di carente pulizia, mancano, come nel caso di Ascea, addirittura dei più elementari servizi d'informazione quali l'orario ferroviario per il pubblico oltre che, di un ufficio informazione-turistico e del servizio portabagagli. Per sapere, infine, quali iniziative intenda prendere o indicare ai responsabili compartimentali per ovviare, in tempi brevi, alle carenze su esposte. (4-03140)

RISPOSTA. — I treni espressi e diretti che circolano sulla linea tirrenica meridionale realizzano comunicazioni a lungo percorso la cui principale caratteristica è costituita da un'adeguata velocità commerciale; detta caratteristica viene mantenuta stabilendo un numero limitato di fermate e distribuendo equamente le stesse, lungo l'intero percorso, fra le località ove maggiori sono le esigenze dell'utenza.

Per quanto concerne le località indicate dagli interroganti, si fa presente che i competenti organi ferroviari, non disconoscendo il sempre maggiore sviluppo turistico del Cilento, ed hanno provveduto — a partire dall'orario estivo 1977 — ad istituire una nuova comoda relazione Roma-Paola (Cosenza) e viceversa che effettua servizio viaggiatori sia a Vallo della Lucania, sia ad Ascea, sia a Pisciotta ed a quest'ultimo centro hanno inoltre assegnata la fermata ai treni 572 e 1591 da lungo tempo richiesta.

Pertanto, a seguito dei suddetti provvedimenti, fermano per servizio viaggiatori a Vallo della Lucania 17 treni espressi e 6 treni diretti, ad Ascea 8 treni espressi e 4 diretti, a Pisciotta-Palinuro (Salerno), 9 treni espressi e 5 treni diretti.

Si ha motivo di ritenere, quindi, che allo stato attuale siano adeguatamente soddisfatte le principali esigenze dei viaggiatori facenti capo alle summenzionate località.

Per quanto riguarda le informazioni al pubblico, si fa presente che l'ufficio informazioni viene istituito solo nelle stazioni in cui per l'intero arco dell'anno si giustifica una tale organizzazione.

Per le stazioni interessate da un traffico turistico soltanto stagionale, come Vallo della Lucania, Ascea e Pisciotta-Palinuro, il servizio d'informazione al pubblico viene svolto dagli addetti agli sportelli delle biglietterie che, nel predetto periodo, vengono sussidiati con impiego di personale oltre organico.

Per quanto concerne poi la pulizia delle stazioni di minore importanza si fa presente che ad essa provvede il personale di manovalanza in forza presso le stazioni stesse, personale che è presente per tutto l'arco delle 24 ore.

In merito, infine, alla segnalata mancanza del servizio di portabagagli, premesso che tale servizio non fa parte delle prestazioni che l'Azienda delle ferrovie dello Stato è tenuta a svolgere per istituto, si fa presente che nelle grandi stazioni esso viene affidato in concessione a privati riuniti o meno in cooperative portabagagli.

Nelle altre stazioni, per la discontinuità e la scarsa remunerazione delle prestazioni relative a tale servizio non sempre è possibile reperire personale disposto a svolgerlo ed esso risulta effettivamente carente.

Il Ministro: LATTANZIO.

GRASSUCCI, BRINI, OLIVI, MIANA E NICCOLI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

1) tra la Confesercenti e l'INPS sono intercorsi contatti ai fini della stipula di una convenzione per l'esazione dei contributi associativi per le aziende commerciali con lavoratori dipendenti e ciò sulla base di quanto disposto dalla legge 4 giugno 1973, n. 311;

2) a quanto risulta, l'INPS si era pronunciato con un orientamento favorevole;

3) in altra sede e con altre organizzazioni tali convenzioni sono state già stipulate e che la Confesercenti è una confederazione strutturata su scala nazionale e rappresenta oltre 180 mila aziende dei vari settori commerciali — quali iniziative intenda adottare per la rapida definizione della convenzione di che parlasi secondo quanto consentito dalla sopracitata legge n. 311.

(4-03381)

RISPOSTA. — L'INPS sta elaborando uno schema di convenzione valido per tutte le associazioni che chiedono di avvalersi della legge 4 giugno 1973, n. 311, sul servizio di riscossione dei contributi associativi tramite gli enti previdenziali.

Il testo definitivo del documento non è stato ancora messo a punto, in quanto con il 1° ottobre 1977, sono state apportate sostanziali innovazioni al sistema di versamento dei contributi ex decreti ministeriali 5 febbraio 1969. Infatti, a mezzo di una nuova denuncia aziendale (modello decreto ministeriale 10/M) i datori di lavoro non solo devono effettuare il pagamento di tali contributi normalmente con periodicità mensile, ma devono anche esporre analiticamente i dati relativi ai contributi ed alle prestazioni anticipate nello stesso modulo di denuncia.

Si assicura l'interrogante che, non appena il sistema di versamento suaccennato raggiungerà un certo grado di stabilizzazione, saranno ripresi gli incontri tecnici con la Confesercenti e con le altre organizzazioni che hanno formulato analoga richiesta, per avviare e completare la procedura prevista dalla legge n. 311 per la riscossione dei contributi associativi.

Il Ministro: TINA ANSELMI.

GRASSUCCI E D'ALESSIO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* Per conoscere — premesso che:

1) la IBN società per azioni di Fondi (Latina) in data 28 settembre 1977 ha proceduto al licenziamento delle 70 dipendenti chiudendo di fatto l'azienda con la motivazione di pesanti difficoltà finanziarie;

2) la IBN, centro per la elaborazione dati, lavora per conto della « Nord elettronica elaborazione dati », società per azioni di Savona e che quest'ultima, proprietaria tra l'altro delle macchine più complesse della IBN, lavora sulla base di commesse pubbliche;

3) la IBN lavora anche attraverso la concessione in subappalto a piccole società di volta in volta costituite, non è assurdo pensare che la vicenda dei licenziamenti possa essere collegata ad un eventuale allargamento dell'uso del subappalto e del lavoro a domicilio — quali iniziative il ministro intenda adottare allo scopo di tutelare il posto di lavoro delle dipendenti della IBN e per risolvere gli eventuali problemi finanziari della azienda di che trattasi.

(4-03542)

RISPOSTA. — La società IBN (Input bureau novemila società per azioni), costituita il 19 dicembre 1974, ha svolto fino al 30 settembre 1977 — data in cui ha sospeso l'attività e notificato il licenziamento alle 77 unità lavorative — una parte del lavoro di elaborazione dati che normalmente viene appaltato da enti pubblici e da privati.

In linea di massima gli appalti in questione vengono aggiudicati da società che dispongono in proprio soltanto dell'elaboratore; queste, a loro volta, subappaltano ad altre piccole aziende tutto il lavoro di preparazione necessario per arrivare alla elaborazione vera e propria dei dati.

La IBN, che disponeva soltanto di macchine registratrici per 26 posti di lavoro, acquisiva circa l'80 per cento del lavoro da svolgere dalla società NEED (Nord elettronica elaborazione dati), proprietaria di un elaboratore.

Al momento della cessazione dell'attività, motivata da mancanza di commesse remunerative e di capitale liquido, la società IBN ha restituito una parte del lavoro già acquisito e non ultimato alla NEED, la quale per portare a termine il lavoro si è rivolta ad altre ditte artigiane, operanti nel medesimo settore nella zona di Fondi.

Circa il futuro dell'azienda si fa presente che sono in corso trattative con una società di Gaeta la quale ha dichiarato la propria disponibilità al rilevamento della IBN, una volta risolte le questioni relative all'inquadramento previdenziale presso l'INPS e alla posizione dello stabile in cui ha sede l'azienda, costruito in difformità alla licenza a suo tempo rilasciata dall'amministrazione comunale.

La società subentrante assumerebbe l'impegno di garantire l'occupazione di 30 unità lavorative al momento del rilevamento e di circa altrettante unità nei successivi 18 mesi.

Ciò premesso, si assicura l'interrogante che i competenti uffici del Ministero continueranno a seguire gli sviluppi della vicenda anche al fine di intraprendere le eventuali iniziative utili per la sua positiva soluzione.

Il Ministro: TINA ANSELMI.

LUPIS, MASSARI E VIZZINI. — *Ai Ministri dei trasporti, degli affari esteri e delle partecipazioni statali.* — Per sapere se:

1) il Governo italiano, e in particolare il ministro dei trasporti, era a conoscenza dell'incontro avvenuto a Washington il 14 settembre 1977 tra il vicepresidente degli Stati Uniti Walter Mondale e il dottor Umberto Nordio, amministratore delegato dell'Alitalia, per trattare, secondo quanto riferisce l'ANSA, citando fonti Alitalia, questioni riguardanti il traffico aereo in generale e in specie quello dei rapporti tra i vettori aerei americani e la compagnia di bandiera italiana;

2) l'ambasciatore Alessandro Farace, designato dal Ministero degli affari esteri di concerto col Ministero dei trasporti quale capo della missione governativa italiana per le trattative inerenti le discussioni per l'accordo di traffico aereo Italia-Stati Uniti era stato invitato a questo colloquio, ovvero ne era stato doverosamente informato e, comunque, per sapere se lo stesso ambasciatore guiderà ancora la delegazione italiana alla ripresa delle conversazioni previste per il novembre 1977;

3) risponda al vero la notizia di fonte *Air Press* che l'incontro sarebbe stato propiziato dal vertice della ambasciata degli Stati Uniti a Roma;

4) considerando che la questione dei rapporti aeronautici tra l'Italia e gli Stati Uniti è stata oggetto di un ampio dibat-

tito alla X Commissione trasporti della Camera il 12 maggio 1977, conclusasi con una risoluzione concordata a livello di gruppi, la quale indicava i punti che si sarebbero dovuti seguire da parte italiana nelle trattative e cioè: controllo della capacità, vettore unico, tabella delle rotte, normativa tariffaria — se si ritenga di dover esperire gli opportuni accertamenti al fine di assicurare che il colloquio del signor Nordio col vicepresidente degli Stati Uniti non abbia pregiudicato la libertà d'iniziativa del Governo italiano tenendo anche conto del fatto che tutte le forze politiche nel corso dell'indagine conoscitiva sullo stato dell'aviazione civile hanno lamentato la costante sovrapposizione di iniziative di Alitalia nei confronti di prerogative del Ministero dei trasporti. (4-03390)

RISPOSTA. — La visita effettuata dal dottor Umberto Nordio al vicepresidente degli USA, Walter Mondale, è da ritenersi che rientri nel normale programma di contatti che l'amministrazione delegata della compagnia di bandiera mantiene con gli esponenti dei principali paesi. Ed è comprensibile che il dottor Nordio abbia indicato al suo interlocutore le preoccupazioni dell'Alitalia per le difficoltà esistenti sul piano commerciale per il traffico aereo fra l'Italia e gli Stati Uniti d'America. Né sembra che tale azione di chiarificazione fatta da chi ha la responsabilità della gestione di una società commerciale possa pregiudicare l'impostazione del negoziato con gli USA.

Per altro non risponde a verità la notizia di fonte *Air Press* secondo la quale l'incontro avvenuto a Washington sarebbe stato propiziato dal vertice dell'ambasciata degli Stati Uniti a Roma.

Si assicura che le trattative per la revisione dell'accordo aereo fra Italia e Stati Uniti d'America vengono condotte, d'intesa con questo Ministero, dal Ministero degli affari esteri per le implicazioni politiche, oltre che tecniche, del problema.

Dopo adeguata preparazione di concerto tra i Ministeri succitati, il 7 novembre 1977 è infatti ripreso il negoziato con la delegazione statunitense. Nel corso dei lavori la delegazione italiana, che è sempre diretta dall'ambasciatore Alessandro Farace, non ha mancato di far presente alla controparte le intese raggiunte nell'ampio dibattito che ha avuto luogo presso la X Commissione trasporti della Camera il 12 maggio 1977,

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 NOVEMBRE 1977

conclusosi con l'approvazione della nota risoluzione concordata a livello di gruppi.

Il Ministro dei trasporti: LATTANZIO.

MAMMI. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e dell'industria, commercio e artigianato.* — Per conoscere — premesso che:

1) lo stabilimento AVIR di Gaeta (Latina), che produce vetro cavo, ha da oltre due anni i suoi dipendenti (550) in cassa integrazione guadagni;

2) i due accordi avvenuti presso il Ministero del lavoro, rispettivamente in data 30 maggio 1975 e 13 maggio 1976, in base ai quali l'AVIR si è impegnata a ristrutturare lo stabilimento, non sono stati rispettati;

3) l'AVIR successivamente ha condizionato il programma di riconversione all'ottenimento di un finanziamento da parte dell'ISVEIR per l'importo di lire 1.850 milioni, la cui concessione è ancora *in itinere*;

4) il 5 giugno 1977 l'ultimo forno ancora in funzione è crollato — quali provvedimenti intendano adottare per favorire il necessario piano di riconversione industriale. (4-03014)

RISPOSTA. — Nella riunione svoltasi presso questo Ministero il 23 luglio 1977, è stato raggiunto dalle parti interessate un accordo con il quale i rappresentanti della società AVIR di Gaeta (Latina), preso atto del positivo sviluppo delle procedure relative alla concessione del finanziamento da parte dell'ISVEIMER ed al rilascio da parte del comune della licenza di costruzione dei nuovi capannoni, hanno riconfermato l'impegno a proseguire nella ristrutturazione e diversificazione produttiva dello stabilimento di Gaeta.

Nell'accordo anzidetto è stata anche prevista la graduale utilizzazione di 88 lavoratori entro il 1° ottobre 1978, ed il successivo graduale riassorbimento del restante personale posto in cassa integrazione entro 45 giorni dal 28 febbraio 1978.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: TINA ANSELMI.

MASTELLA. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e dei lavori pubblici.* — Per conoscere — premesso che:

1) il consorzio di cooperative di produzione e lavoro « Risorgimento », nel pe-

riodo che va dagli anni 1960 al 1964, iniziò a Benevento la costruzione di fabbricati per civili abitazioni di tipo popolare che vendette a numerosi acquirenti (circa cento) dai quali riscosse un cospicuo anticipo sul costo previsto;

2) tale consorzio di cooperative nello stesso periodo operò anche in Napoli con un giro di affari di gran lunga superiore a quello di Benevento;

3) nell'atto di compromesso stipulato coi soci risulta che il suddetto consorzio era stato riconosciuto con decreto del Capo dello Stato in data 10 maggio 1956, pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale* del 16 novembre 1956, n. 291;

4) successivamente con provvedimento del Ministero del lavoro il consorzio tra cooperative di produzione e lavoro « Risorgimento » veniva posto in liquidazione coatta amministrativa;

5) i commissari liquidatori comunicarono agli interessati di non essere più prenotatari di appartamenti, ma soltanto creditori delle somme versate e risultanti agli atti del consorzio « Risorgimento »;

6) dal marzo 1967 nessun provvedimento è stato preso in riferimento alla liquidazione del credito riconosciuto dai commissari;

7) la maggior parte degli interessati, dopo aver dovuto dimenticare la sospirata casa, sta per dimenticare anche il rimborso della somma versata come anticipo sull'acquisto della casa;

8) la svalutazione del denaro vanifica i sacrifici sostenuti dai prenotatari di appartamenti oggi creditori per le somme versate oltre 15 anni fa — nei particolari, tutta la storia del consorzio « Risorgimento » ed i motivi per cui dal 1967 ad oggi ancora non si provveda a rimborsare le somme di cui gli interessati sono stati dichiarati creditori. (4-02119)

RISPOSTA. — Il consorzio « Risorgimento » fu posto in liquidazione coatta amministrativa con decreto del Presidente della Repubblica dell'11 febbraio 1965, con nomina di un commissario liquidatore nella persona del professor avvocato Gaetano Liccardo, che già ricopriva la carica di amministratore del consorzio dopo lo scioglimento del consiglio di amministrazione deciso con decreto ministeriale 28 ottobre 1964.

Successivamente, tenuto conto dell'importanza e della complessità della procedu-

ra di cui trattasi, si riteneva necessario elevare a tre il numero dei commissari liquidatori e, pertanto, con decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1965, venivano nominati commissari liquidatori, oltre al professor Liccardo, il dottor Orazio Sciacca ed il ragioniere Francesco Di Bitetto.

A seguito del decesso del ragioniere Di Bitetto, fu nominato, in sostituzione dello stesso, l'ingegner Mario Tavernini con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1969.

Inoltre, con successivo decreto del Presidente della Repubblica del 20 novembre 1969 il dottor Sciacca, revocato « ... a causa delle incombenze e degli impegni derivanti allo stesso dalla nomina a direttore generale dell'ENPAS », venne sostituito con l'avvocato Antonio Vitale.

Il dottor Sciacca ritenne però di impugnare il provvedimento con ricorso straordinario al Capo dello Stato, che venne accolto. Ciò comportava l'annullamento del citato decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1969 ed il ritorno alla situazione precedente, con Sciacca al posto di Vitale.

Dopo poco tempo l'ingegner Tavernini si rese irreperibile dopo aver sottratto oltre quattrocentottanta milioni rappresentanti il ricavato dalla vendita di beni del consorzio. Il predetto Tavernini fu, inizialmente sospeso dall'ufficio di commissario liquidatore e, infine, avendo intanto anche il dottor Sciacca presentato le dimissioni dall'incarico, con decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1973 si è provveduto a:

a) revocare l'ingegner Tavernini;

b) nominare, in luogo del predetto e del dimissionario Sciacca, il dottor Damiano Napolitano ed il ragioniere Renato Scarselli, i quali pertanto, unitamente al professor Liccardo, costituiscono l'attuale terzina dei liquidatori.

Le vicende relative all'organo preposto alla procedura di liquidazione hanno contribuito notevolmente ad ostacolare il realizzo dell'ingente patrimonio immobiliare del consorzio, realizzo già reso assai difficile della diversa collocazione geografica dei vari immobili (disseminati tra Benevento, Giugliano (Napoli), Marigliano (Napoli), Cantanzaro, Salerno e, soprattutto, Napoli), del diverso stato di avanzamento dei relativi lavori, nonché, in particolare, dall'irregolare situazione, sotto l'aspetto giuridico amministrativo, di quasi tutti i fabbricati.

Comunque, a parte le difficoltà a vendere i rimanenti beni, la procedura di liquidazione è stata anche rallentata e travagliata da un imponente contenzioso fiscale e civile, cui si è aggiunto il giudizio penale contro Tavernini, ed altri nel quale il consorzio si è costituito parte civile.

Questa situazione di stasi sembrava finalmente interrotta dalle trattative avviate dai commissari liquidatori con il signor Vincenzo Saggiocco di Napoli che offriva di acquistare tutti i beni ancora di proprietà del consorzio dichiarandosi disposto, in cambio, ad accollarsi tutto il passivo privilegiato e chirografario e le altre spese di liquidazione, nonché a subentrare al consorzio nei vari giudizi pendenti.

L'offerta del Saggiocco, che tra l'altro è il principale creditore del consorzio, avrebbe infatti consentito una sollecita e soddisfacente definizione della procedura di liquidazione e, pertanto, su richiesta dei commissari liquidatori e con il parere favorevole del comitato di sorveglianza, questo Ministero autorizzava la cessione globale di tutte le attività e di tutte le passività consortili.

Purtroppo il Saggiocco non manteneva fede agli impegni assunti e, conseguentemente, i commissari liquidatori, dopo una diffida stragiudiziale, provvedevano a notificare allo stesso citazione per la risoluzione in danno del contratto preliminare.

Il signor Saggiocco, dopo aver avanzato l'offerta reale di 1 miliardo e mezzo di lire e dopo essersi costituito in giudizio con comparsa di risposta e di riconvenzione, faceva pervenire ai commissari liquidatori una lettera nella quale dichiarava di ritenere inconcepibile continuare la vertenza giudiziaria stante la sua volontà di pagare tutti i debiti del consorzio.

I commissari liquidatori decidevano, quindi, di comunicare al Saggiocco la loro disponibilità a condizione che venisse depositata una somma tale da coprire le intere passività consortili.

Questa, in sintesi, la storia della complessa vicenda e le ragioni per le quali non è stato possibile procedere tuttora al riparto, nemmeno parziale, a favore dei creditori del consorzio.

Si assicura, comunque, l'interrogante che il Ministero del lavoro continuerà a seguire gli sviluppi della questione e a svolgere ogni opportuno intervento per la sollecita definizione della stessa.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: TINA ANSELMI.

PANNELLA, BONINO EMMA, MELLINI E FACCIO ADELE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e di grazia e giustizia.* — Per conoscere le determinazioni degli stessi in relazione alla vicenda che coinvolge i lavoratori civili addetti al distacco USAF di Martina Franca (Taranto).

Tali lavoratori, 17 in tutto, curano la mano d'opera e la manutenzione degli impianti e dei servizi di mensa per i militari americani. Essi hanno in corso fin dall'agosto 1976 un giudizio nei confronti dell'USAF stessa e delle ditte appaltatrici dei servizi sopramenzionati, dalle quali i lavoratori formalmente dipendono, per ottenere il riconoscimento dei loro diritti sia con riferimento all'anzianità che al trattamento economico e normativo.

Difatti, per la legge n. 1369 del 1960, i lavoratori dovrebbero venire considerati fin dalla data della loro assunzione, a tutti gli effetti, alle dipendenze del governo degli Stati Uniti, ente appaltatore dei lavori. E quanto si verifica per tutti i dipendenti civili della NATO esistenti in Italia, salvo che per i lavoratori di Martina Franca, che invece vengono assunti tramite una ditta appaltatrice.

Gli interroganti chiedono altresì di sapere se esistano ragioni che inducono la USAF a violare le leggi dello Stato italiano in materia di lavoro e quali provvedimenti intendano prendere le autorità competenti per far rispettare le leggi stesse. (4-03132)

RISPOSTA. — Dagli accertamenti svolti dall'ispettorato del lavoro di Taranto, è risultato che la manutenzione di opere e servizi nella base USAF di Martina Franca era stata concessa in appalto alla ditta DELTA, società per azioni, con sede in Trieste, la quale, mancando di una propria organizzazione e di propri mezzi, appariva, come soggetto interposto e non in possesso dei requisiti di un regolare contratto di appalto, fornitrice di mere prestazioni di opera in violazione dell'articolo 1 della legge del 23 ottobre 1960, n. 1369.

Pertanto, ad accertamenti ultimati, il predetto organo ispettivo, con apposito rapporto giudiziario, riferiva al magistrato competente (pretore di Martina Franca) le irregolarità sopra citate, facendo presente che, qualora venisse confermata la sussistenza della suddetta violazione, i lavora-

tori dipendenti della DELTA avrebbero dovuto essere considerati dipendenti a tutti gli effetti della ditta committente, cioè del comando USAF.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: TINA ANSELMI.

PAZZAGLIA E BAGHINO. — *Al Ministro dei Trasporti.* — Per conoscere: se ritenga indispensabile adottare tutte le misure necessarie per evitare possibilmente, o comunque ridurre, la chiusura dell'aeroporto di Fertilia (Sassari) prevista per il prossimo autunno;

se ritenga altresì di intervenire presso il Ministero della difesa, che tutt'ora pare non abbia acquisito le aree necessarie per la collocazione della nuova strumentazione, la mancanza della quale è causa della chiusura prevista. (4-03339)

RISPOSTA. — L'aeroporto di Alghero-Fertilia sarà chiuso al traffico a partire dal 6 novembre 1977, per un periodo che, secondo il programma dei lavori, dovrebbe avere la durata di due mesi, ma che potrà essere ridotto ad un solo mese se le condizioni meteorologiche lo consentiranno.

Il consorzio SIDAM, infatti, al quale la direzione generale dell'aviazione civile ha affidato, in regime di concessione, i lavori di potenziamento dell'aeroporto in questione, è stato già invitato a porre in essere tutte quelle iniziative atte a ridurre, compatibilmente con le condizioni meteorologiche, il tempo programmato.

Per quanto riguarda il problema dell'acquisizione delle aree necessarie per la collocazione della nuova strumentazione, si precisa che l'aeroporto di Alghero sarà chiuso al traffico non per la mancanza di tali aree, ma per consentire l'innesto delle nuove bretelle di raccordo all'attuale pista di volo e per la posa dei cavi dell'impianto voli notturni.

Per l'eventuale acquisizione delle citate aree, indispensabili allo spostamento dell'apparato di radioassistenza *Instrumental landing system* (ILS) e per la sistemazione dei terreni interessati dall'apparato stesso, sono stati richiesti al consorzio SIDAM il progetto ed il preventivo di spesa, al fine di concordare con il Ministero della difesa la soluzione più idonea a consentire una rapida soluzione del problema.

Il Ministro: LATTANZIO.

PETRELLA, BROCCOLI, BELLOCCHIO, SALVATO E SANDOMENICO. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere le cause che impediscano al ministro di utilizzare i fondi messi a disposizione dalla legge 16 marzo 1976, n. 86, per effettuare interventi di ammodernamento e potenziamento della ferrovia Alifana per l'ammontare di lire 63 miliardi al fine di avviare a soluzione le esigenze del trasporto pubblico delle popolazioni di Secondigliano e dei comuni dell'avversano da e per Napoli

Ciò a maggior ragione in quanto nella suddetta area, oltre alle antiche necessità, ancora insoddisfatte, sono cresciuti i bisogni poiché sono stati effettuati — come è noto — interventi di edilizia pubblica che hanno determinato fino ad oggi l'insediamento di circa 30 mila nuovi abitanti nella sola 167 di Secondigliano non solo, ma sono in corso ulteriori interventi che determineranno per i prossimi anni e sempre nella sola area di Secondigliano insediamenti per altri 50 mila nuovi abitanti. (4-03424)

RISPOSTA. — Presso la direzione generale della motorizzazione civile e trasporti in concessione è in fase di ultimazione la istruttoria della istanza della Società tramvie provinciali di Napoli intesa ad ottenere l'approvazione del progetto predisposto per la utilizzazione dei fondi resi disponibili dalla legge 16 marzo 1976, n. 86, per l'ammodernamento ed il potenziamento della ferrovia Alifana.

Su detto progetto verrà promosso quanto prima il prescritto parere della commissione interministeriale di cui all'articolo 10 della legge 2 agosto 1952, n. 1221, per i conseguenti provvedimenti di competenza di questo Ministero.

Il Ministro: LATTANZIO.

PICCHIONI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere i motivi che abbiano indotto la direzione generale delle tasse di quel dicastero a pronunciarsi negativamente sulla richiesta formulata dall'AGIS fin dal dicembre 1976 di prevedere che l'imposta spettacoli sia commisurata al prezzo a tariffa ridotta dei biglietti d'ingresso agli spettacoli cinematografici e teatrali venduti a persone di età non superiore a 21 anni e non inferiore ai 60.

L'interrogante rileva come sulle esigenze di carattere sociale connesse con la ri-

chiesta dell'AGIS si sono da tempo pronunciate favorevolmente forze politiche, sindacali e professionali, anche nell'intento di stimolare le frequenze cinematografiche attraverso una politica di prezzi differenziati a favore dei giovani e degli anziani.

(4-03462)

RISPOSTA. — L'Amministrazione comprende e condivide pienamente le motivazioni di carattere sociale poste a sostegno della richiesta dell'AGIS, ma deve purtuttavia rilevare che obiettive difficoltà d'ordine essenzialmente tecnico rendono sconsigliabile l'adozione della soluzione invocata.

La necessità di verificare a fini fiscali l'esatta posizione dei possessori di biglietti a prezzo agevolato comporterebbe, innanzitutto, l'insorgere di delicati problemi connessi alla richiesta di esibizione di documenti personali, sia all'atto dell'ingresso che durante la permanenza dell'utente nella sala di spettacolo.

Altro serio motivo di perplessità è poi da ricercare nella difficoltà estrema di recepire nel sistema normativo del decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972, la sanzione da applicare allo spettatore munito del biglietto a prezzo ridotto per giovani o anziani ma privo del requisito dell'età richiesta per l'appartenenza alle categorie predette.

È invece di rilievo segnalare come molti teatri, proprio al fine di corrispondere alle suaccennate esigenze sociali, abbiano opportunamente adottato da tempo criteri più semplici e funzionali, quale l'offerta, in particolari giorni della settimana, di spettacoli a prezzi inferiori (le cosiddette familiari).

Si ha motivo di ritenere che tali criteri, se generalizzati ed estesi anche ai cinematografici, potrebbero consentire di raggiungere più agevolmente i medesimi scopi, pur nell'ambito delle norme vigenti e con le idonee garanzie.

Il Ministro: PANDOLFI.

PUCCI. — *Al Governo.* — Per sapere se, tenuto conto del notevole afflusso di forestieri nelle località turistiche durante i mesi di luglio e agosto e degli inconvenienti che determinano le ferie estive concentrate nei due mesi predetti per alcune categorie lavoratrici, ritenga opportuno, per quanto di competenza, promuovere provve-

dimenti atti a superare le difficoltà che si frappongono per lo scaglionamento delle ferie stesse in un arco di tempo non inferiore a mesi quattro. (4-03251)

RISPOSTA. — La soluzione degli inconvenienti determinati dall'accentramento delle ferie estive nei mesi di luglio e agosto investe, nel settore privato, problemi di organizzazione del lavoro nonché scelte di economia aziendale e conseguentemente la iniziativa, nella loro autonomia e specifica competenza, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori per concordare attraverso lo strumento della negoziazione collettiva la soluzione per lo scaglionamento delle ferie in un arco di tempo non inferiore a mesi quattro.

Per quanto concerne invece il settore del pubblico impiego si fa presente che il problema dello scaglionamento delle ferie annuali è all'attenzione del Governo e sarà riesaminato ed approfondito con i rappresentanti delle organizzazioni sindacali durante la discussione per il rinnovo del contratto dei pubblici dipendenti la cui trattativa, com'è noto, è attualmente in corso.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: TINA ANSELMI.

ROBERTI E PALOMBY ADRIANA. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale, della difesa e del tesoro.* — Per conoscere:

1) quale destinazione abbiano avuto le somme trattenute dall'INPS sulle spettanze dei salariati immessi in ruolo prima dell'entrata in vigore della legge 5 marzo 1961, n. 90, ed attualmente in quiescenza senza che siano stati loro riconosciuti i servizi prestati anteriormente all'entrata in ruolo, dopo la nota sentenza della Corte costituzionale del 2 maggio 1974, n. 117, che ha manifestamente dichiarato incostituzionali le disposizioni del secondo e terzo comma dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20, concernente la trattenuta sulle pensioni di tale personale salariato statale;

2) se ritengano opportuno proporre la modifica, in presenza della citata sentenza della Corte costituzionale, alle analoghe norme recepite, in forza del predetto articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20, nel « testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e mi-

litari dello Stato » (decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092);

3) quali provvedimenti urgenti i ministri intendano adottare affinché l'INPS restituisca agli aventi diritto le somme indebitamente ritenute. (4-02776)

RISPOSTA. — Il problema concernente l'influenza della sentenza del 2 maggio 1974, n. 117 — con la quale è stata dichiarata la illegittimità costituzionale dell'articolo 10, comma secondo e terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20 — nei confronti dell'articolo 129, del decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 del 1973 ha trovato soluzione nella successiva sentenza della Corte costituzionale del 22 giugno 1976, n. 144, quest'ultima decisione, infatti, nel dichiarare non fondata la questione di legittimità del citato articolo 129, ha precisato che la precedente sentenza n. 117 conserva la sua operatività sino al 1° giugno 1974, data di entrata in vigore dello stesso decreto n. 1092 del 1973.

Conseguentemente, il consiglio di amministrazione dell'INPS ha riesaminato la questione concernente le diverse implicazioni scaturenti dalle due sentenze e, non potendo non uniformarsi alla citata sentenza n. 144, ha disposto, con delibera del 26 novembre 1976, n. 162, che nei confronti degli ex salariati statali cui si riferisce la sentenza n. 117 debba essere corrisposto l'importo della pensione o quota di pensione, in precedenza assegnata all'erario, limitatamente al periodo 16 maggio 1974, giorno successivo a quello di pubblicazione della sentenza medesima, ed il 31 maggio dello stesso anno, dovendosi ritenere operante, a far tempo dal 1° giugno 1974, l'articolo 129 nei confronti di tutti gli ex salariati, a prescindere dalla data del loro collocamento a riposo.

Lo stesso consiglio di amministrazione ha, altresì, disposto che si provveda alla corresponsione degli arretrati, unicamente a coloro che hanno promosso il giudizio di merito, da cui è derivato quello di illegittimità: in ciò uniformandosi al parere espresso dal Ministero del tesoro, secondo cui la sentenza che abbia dichiarato la illegittimità costituzionale di una norma di legge spiegherebbe efficacia, anche per il periodo anteriore al giorno successivo a quello della sua pubblicazione, soltanto

« per le situazioni proprie di coloro che hanno promosso il giudizio di merito... ».

A seguito di tale deliberazione la Direzione generale dell'INPS, in data 6 dicembre 1976, ha provveduto ad impartire alle dipendenti sedi le necessarie istruzioni per il ripristino delle quote di pensione a favore degli interessati, nei casi in cui competono, nonché per il versamento all'erario delle quote ad esso dovute.

Si fa presente infine che, su conforme parere della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero del tesoro ha sottoposto l'argomento alla valutazione dell'Avvocatura generale dello Stato allo scopo di acquisirne l'eventuale diverso avviso, quanto meno in vista della possibilità di estendere il pagamento dei ratei pregressi a coloro che, alla data di pubblicazione della più volte citata sentenza n. 117, avessero in atto un ricorso amministrativo o avessero promosso azione giudiziaria.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: TINA ANSELMI.

ROBERTI E PALOMBY ADRIANA. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e degli affari esteri.* — Per conoscere: quali concrete assicurazioni siano state fornite dai paesi della Comunità europea, durante la Conferenza tripartita svoltasi a Lussemburgo, per la salvaguardia dei posti di lavoro degli emigrati residenti nella CEE.

Gli interroganti desiderano inoltre sapere il programma che l'ISFOL intenda svolgere in favore della formazione professionale dei nostri emigrati, dopo il recente seminario svolto da tale istituto a Stoccarda; ed i criteri adottati nella scelta del programma stesso. (4-03396)

RISPOSTA. — La Conferenza tripartita europea - tenutasi il 27 giugno 1977, in Lussemburgo - era incentrata sul tema specifico: crescita, stabilità ed occupazione: valutazione e prospettive.

I lavori svolti nell'occasione sono stati orientati alla verifica degli obiettivi fissati nella dichiarazione comune adottata precedentemente sull'occupazione e la stabilità nella Comunità.

Tali obiettivi sostanzialmente presupponavano un incremento delle economie nazionali ad un tasso medio annuo del 5 per cento e quello del riassorbimento della disoccupazione e del ritorno ad una situazione

di piena occupazione entro un quinquennio. In vista di un incremento regolare e durevole delle economie, avrebbero dovuto essere adottate misure atte a contenere l'inflazione che, nell'arco del quinquennio considerato, avrebbe dovuto essere ricondotta al 4-5 per cento al massimo. Ciò attraverso il contenimento dei prezzi e lo adattamento dei redditi di ogni natura alla situazione economica.

Tra gli obiettivi specifici della Conferenza non rientrava, quindi, la trattazione del tema concernente gli emigranti, anche se la questione della stabilità della loro occupazione era assorbita dal problema più generale del mantenimento dei livelli di occupazione.

Si fa presente, in ogni caso, che dai dati statistici disponibili risulta che i nostri connazionali emigrati nei vari paesi della Comunità europea, toccati dalla disoccupazione, costituiscono un'aliquota contenuta e per essi giocano i meccanismi di tutela previsti dai regolamenti comunitari in materia di sicurezza sociale.

Per quanto concerne il programma che l'ISFOL intende svolgere in favore della formazione professionale dei nostri emigrati, esso si articola essenzialmente, nella predisposizione di circa 120 moduli didattici audiovisivi e tradizionali, da inserire nei corsi rivolti ai lavoratori italiani, in maniera da funzionalizzare l'apprendimento linguistico alle concrete condizioni di vita (servizi, organizzativo sociale) e di lavoro (tecnologie) dei migranti.

Il finanziamento relativo al programma sperimentale di produzione di detto materiale didattico è stato garantito da uno stanziamento ISFOL, da un contributo della CEE e, per le attività sperimentali di validità del materiale prodotto che si svolgeranno nella Repubblica federale di Germania da un contributo dell'ambasciata italiana a Bonn.

Il criterio, adottato per la scelta degli enti di formazione da coinvolgere nella fase sperimentale del progetto, è legato, principalmente, alla consistenza organizzativa delle strutture formative operanti in Germania ed al loro collegamento con le organizzazioni sindacali dei lavoratori, potendosi prevedere una utilizzazione dei pacchetti didattici, predisposto dall'ISFOL, anche sui posti di lavoro.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: TINA ANSELMI.

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 NOVEMBRE 1977

SERVADEI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se ritenga i 70 ispettori in servizio presso l'ENPI in grado di compiere gli accertamenti di legge relativi a 270 mila aziende industriali, e se sia dell'avviso — al posto degli intervenuti di ben nove ministeri che si occupano di prevenzione e di sicurezza — di esprimere una organizzazione unitaria in grado di rappresentarli tutti alla stessa maniera. (4-028v2)

RISPOSTA. — Il numero degli ispettori dell'ENPI preposto all'attività di vigilanza ai fini della prevenzione contro i rischi del lavoro ammonta a 1.143 unità, di cui 416 ingegneri e 727 periti, si conviene con l'interrogante nella inadeguatezza del personale suddetto per un efficace controllo presso tutte le aziende soggette all'osservanza delle norme antinfortunistiche, anche se nel settore di cui trattasi operano gli ispettorati del lavoro e l'associazione nazionale per il controllo della combustione, i cui organici invero non consentono di soddisfare, come si è avuto occasione di rappresentare più volte in sede parlamentare, l'esigenza dello svolgimento di una azione di vigilanza estesa ed approfondita sulla sicurezza del lavoro.

Relativamente alla proposta di unificazione delle attività di prevenzione e di sicurezza, sparse in più ministeri, si precisa che per il conseguimento di tale obiettivo il Governo, nel disegno di legge sulla riforma sanitaria, ha previsto (articolo 36) la delega per l'emanazione di decreti aventi valore di legge ordinaria, contenenti norme generali in materia di sicurezza del lavoro applicabili a tutti i settori dell'attività lavorativa da chiunque esercitata.

Il Ministro: TINA ANSELMI

SOBRERO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere — premesso che:

1) con legge n. 295 del 1950, l'Italia ratifica l'accordo generale sul commercio e sulle tariffe doganali, più comunemente denominato GATT;

2) il precitato accordo prevede, nel preambolo, l'obbligo delle parti contraenti di ridurre i dazi doganali e, all'articolo secondo, n. 1, lettere a) e b) l'obbligo di non applicare diritti doganali superiori a quelli indicati nella lista (XXVII), allegata

all'accordo, successivamente applicata (lista XL);

3) nonostante la chiarezza della norma internazionale, l'Italia, con legge in data 15 giugno 1950, n. 330; istituì un tributo nuovo sulle importazioni, denominato diritto sui servizi amministrativi;

4) le dogane ritennero applicabile detto tributo anche alle importazioni di provenienza da paesi del GATT ed assimilati;

5) in conseguenza di quanto sopra, centinaia di aziende hanno costituito in mora il Ministero delle finanze al fine di ottenere il rimborso di quanto illegittimamente pagato;

6) con sentenza in data 21 maggio 1973 n. 1455, le sezioni unite della Corte suprema di cassazione accolsero la tesi di un importatore;

7) nonostante l'autorevolezza di tale giudicato, l'amministrazione finanziaria ha inteso resistere in altri giudizi;

8) le sezioni unite della Corte suprema, con altra sentenza in data 20 ottobre 1976, n. 3616 hanno ribadito il diritto al rimborso: l'entità degli interessi annui, maturati in favore degli importatori, che hanno richiesto il rimborso di cui innanzi, per effetto della mancata estensione a tutte le aziende della prima sentenza della Corte suprema di cassazione, redatta in data 21 maggio 1973, n. 1455; le determinazioni che il Ministero delle finanze intenda adottare ora che l'altra pronuncia della Corte di cassazione a sezioni unite in data 20 ottobre 1976, n. 3616, ha ribadito la illegittimità della riscossione del tributo precitato da parte delle dogane. (4-02021)

RISPOSTA. — Le due sentenze rese a sezioni unite dalla Suprema corte di cassazione considerano illegittima la riscossione del diritto per servizi amministrativi relativamente alle importazioni di merci di provenienza da paesi del GATT e assimilati, nell'affermato presupposto che il legislatore, nell'istituire l'anzidetto diritto con la legge n. 330 del 1950, abbia inteso escludere le merci GATT dal campo di applicazione del nuovo tributo.

Questa linea interpretativa è però tuttora non condivisa dall'Amministrazione, ad opinione della quale esiste un complesso di elementi sulla cui base appare fondato ritenere che si volle assoggettare al diritto per servizi amministrativi anche le merci GATT, proprio per confermare l'ordinamen-

to interno agli impegni assunti in sede internazionale.

In tal senso l'Amministrazione è confortata dalle non poche perplessità che suscitano le motivazioni a sostegno della più recente pronuncia del supremo collegio, in riguardo al problema del diverso criterio adottato dalla Corte di giustizia della CEE sulla natura dell'accordo GATT.

In considerazione quindi della diversità delle posizioni tuttora esistenti sulla materia, l'Amministrazione ravvisa la opportunità, del resto conforme al pensiero espresso dall'Avvocatura generale dello Stato, di rinviare ogni definitiva decisione all'esito dell'analoga questione, del cui esame la Corte di cassazione è stata investita a seguito della impugnazione di una sentenza della Corte di appello di Roma favorevole alla tesi erariale.

È per altro appena il caso di segnalare che quest'ultima sentenza non costituisce pronuncia isolata dei giudizi di merito.

Risulta infatti che sulla medesima questione diversi collegi giudicanti, come ad esempio il tribunale di Trieste, quello di Brescia, quello di Genova e quello di Venezia, oltre alla già ricordata corte di appello di Roma, non hanno aderito, in generale, all'indirizzo indicato dalla Cassazione, congruamente motivando le ragioni del dissenso.

Il Ministro: PANDOLFI.

TREMAGLIA. — *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale, dell'industria, commercio e artigianato e delle finanze.* — Per sapere se essi siano a conoscenza della preoccupante situazione della Philco italiana società per azioni di Brembate Sopra (Bergamo), e quali interventi e provvedimenti intendano adottare immediatamente e prima che si giunga ad una crisi definitiva.

L'interrogante, in particolare, fa presente l'urgente necessità di garantire la sicurezza della occupazione per gli oltre duemila dipendenti e per le loro famiglie, attraverso la continuità produttiva dell'azienda oggi certamente in pericolo a seguito degli squilibri economici degli scorsi anni, e di una instabilità interna di carattere sociale provocata in buona parte dalla conflittualità permanente che è sfociata in noti eccessi di violenza.

La decisione dell'assemblea del 14 giugno 1976 di modifica del consiglio di am-

ministrazione della Philco, con l'uscita dal consiglio di tutti i rappresentanti del pacchetto di maggioranza Bosch, e la risoluzione dell'assemblea straordinaria del 10 settembre 1976, con la riduzione, giustificata dalle perdite subite nell'esercizio 1975-1976, del capitale da tre miliardi e cinquecento milioni a settecento milioni, costituiscono un chiaro segno di una precisa volontà di disimpegno da parte dell'azienda tedesca, evento questo che va impedito e respinto con la collaborazione e il contributo di tutte le forze sociali e sindacali e del Governo.

L'interrogante sottolineando che gli impianti e le strutture della Philco sono tecnicamente avanzati, così da sviluppare una produzione competitiva su un piano internazionale, chiede se i ministri interessati, constatata la assoluta necessità di difendere il lavoro e le attività della Philco, ritengano indispensabile subito intervenire per convincere il gruppo degli operatori tedeschi della Bosch a rimanere, dissuadendoli dai propositi di abbandono, nel quadro di una rinnovata collaborazione e impegno tra i datori di lavoro e lavoratori; se nel caso in esame il ministro delle finanze ritenga di provvedere, così come è avvenuto in vicende analoghe, a corrispondere un adeguato contributo per risanare la situazione deficitaria, frutto delle contingenze trascorse ed avviare l'azienda Philco ad una sicura ripresa produttiva. (4-00469)

RISPOSTA. — Dal 1° febbraio 1977 la Philco italiana di Brembate Sopra è passata dal gruppo tedesco Bosch di Stoccarda in proprietà al gruppo iraniano *Ritaco company*. Ciò ha permesso l'avvio di un piano di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale che dovrebbe compiersi nell'arco di 3 anni e che, nelle sue linee generali, era già stato concordato, nel dicembre 1976, in un incontro svoltosi presso questo Ministero fra i rappresentanti dell'azienda e quelli dei lavoratori.

L'azienda intende operare per consentire un miglioramento della produttività complessiva dello stabilimento e per unità di prodotto, modificando parte degli impianti e introducendo anche nuovi macchinari.

Nel settore della ricerca sono allo studio nuovi prodotti o modifiche da apportare agli attuali modelli; in particolare è prevista la realizzazione di un nuovo tipo di lavabiancheria con caratteristiche diverse

dalle attuali e di una lavatrice-asciugatrice con caratteristiche tecniche altamente avanzate.

Anche nel settore dei televisori in bianco e nero e colori si prevede l'introduzione di alcuni nuovi modelli per completare la gamma di produzione.

Per la produzione di frigoriferi, sono in programma alcune modifiche di una parte degli attuali tipi per consentire la vendita in paesi a clima tropicale: va infatti tenuto presente che il flusso esportativo della *Philco*, che in precedenza era sensibile soprattutto verso la Gran Bretagna e l'Olanda, si intensificherà, con la nuova gestione iraniana, in direzione dell'area medio-orientale.

L'azienda ha indicato in 15 miliardi e 800 milioni l'ammontare complessivo presunto degli investimenti previsti dal piano (di cui 8 miliardi al tasso agevolato del 2 per cento) da attuare in un triennio).

Ciò premesso si assicura l'interrogante che il piano di ristrutturazione, che secondo la società dovrebbe comportare la riduzione del personale dipendente da 2100 unità a circa 1850 al fine di riguadagnare livelli competitivi nel rapporto costi-ricavi, sarà attentamente valutato nel quadro della recente legge sulla ristrutturazione e riconversione industriale, per salvaguardare gli attuali livelli occupazionali.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: TINA ANSELMI.

TREMAGLIA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere:

1) quanti ed in quali città tedesche vi siano funzionari del Dicastero del lavoro italiano ospiti degli uffici del lavoro tedeschi (*Arbeitsamt*);

2) quale sia il loro compito e quali risultati in favore dei nostri emigrati si siano ottenuti con tali scambi. (4-02907)

RISPOSTA. — A partire dal 1973 sono stati promossi ed attuati, auspice la CEE e con fondi all'uopo messi a disposizione dalla stessa, scambi annuali di funzionari del Ministero del lavoro e dell'istituto federale del lavoro tedesco, della durata di 6 mesi ciascuno.

Nell'ambito di tale iniziativa, anche per l'anno 1977, 11 funzionari di questo Ministero provenienti prevalentemente da uffici

del lavoro dell'Italia meridionale, ove più consistente è il flusso migratorio verso la Repubblica federale tedesca, si trovano attualmente ad operare presso gli uffici del lavoro tedeschi di Francoforte, Colonia, Ludwigsburg, Monaco, Norimberga e Stoccarda; in tali località, infatti, più numerosa è la presenza dei lavoratori italiani.

I compiti assegnati ai funzionari in parola consistono essenzialmente, in accordo con le autorità comunitarie, consolari e tedesche, oltre alla normale e necessaria acquisizione di informazioni sul mercato del lavoro tedesco, anche e soprattutto nell'attività di assistenza, di consulenza e collocamento dei lavoratori italiani, con particolare riguardo al reimpiego dei nostri connazionali già presenti nella Repubblica federale tedesca e attualmente disoccupati.

A tal fine attiva è la partecipazione a colloqui di consulenza, contatti con assistenti sociali, organizzazioni sociali per i lavoratori italiani, riunioni di servizio del personale degli *Arbeitsamt*, sedute di commissioni amministrative, contatti con i consolati, ecc.

L'attività svolta dai funzionari del Ministero del lavoro ha raggiunto esiti così positivi da suscitare unanimi consensi e da parte delle comunità italiane all'estero e da parte delle autorità consolari e tedesche che hanno più volte sollecitato una presenza ancora più prolungata dei nostri funzionari.

Lo stesso presidente della Bundesanstalt, nell'incontro con la scrivente avvenuto il 21 giugno 1977, ha espresso vivi motivi di compiacimento per l'attività svolta.

Si fa presente, infine, che le autorità comunitarie, in considerazione della positività di tale intervento, hanno esteso tale iniziativa al Belgio ed hanno promosso contatti con le autorità francesi.

Il Ministro: TINA ANSELMI.

TREMAGLIA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere quali garanzie egli abbia avuto recentemente alla Conferenza tripartita svoltasi a Lussemburgo, dai paesi della Comunità sulla salvaguardia del posto di lavoro per i nostri emigrati residenti nella CEE. (4-03229)

RISPOSTA. — La Conferenza tripartita europea - tenutasi il 27 giugno 1977 in Lussemburgo - era incentrata sul tema speci-

fico: crescita, stabilità ed occupazione: valutazioni e prospettive.

I lavori svolti nell'occasione sono stati orientati alla verifica degli obiettivi fissati nella dichiarazione comune adottata precedentemente sull'occupazione e la stabilità nella Comunità.

Tali obiettivi sostanzialmente presupponevano un incremento delle economie nazionali ad un tasso medio annuo del 5 per cento e quello del riassorbimento della disoccupazione e del ritorno ad una situazione di piena occupazione entro un quinquennio. In vista di un incremento regolare e durevole delle economie, avrebbero dovuto essere adottate misure atte a contenere l'inflazione che, nell'arco del quinquennio considerato, avrebbe dovuto essere ricondotta al 4-5 per cento al massimo. Ciò attraverso il contenimento dei prezzi e l'adattamento dei redditi di ogni natura alla situazione economica.

Tra gli obiettivi specifici della Conferenza non rientrava, quindi, la trattazione del tema concernente gli emigranti, anche se la questione della stabilità della loro occupazione era assorbita dal problema più generale del mantenimento dei livelli di occupazione.

Si fa presente, in ogni caso, che dai dati statistici disponibili risulta che i nostri connazionali emigrati nei vari paesi della Comunità europea, toccati dalla disoccupazione, costituiscono un'aliquota contenuta e per essi giocano i meccanismi di tutela previsti dai regolamenti comunitari in materia di sicurezza sociale.

Il Ministro: TINA ANSELMI.

ZARRO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premezzo che:

1) la Corte costituzionale nel dicembre 1976 ha emesso sentenza pubblicata sulla *Gazzetta ufficiale* del 5 gennaio 1977, con la quale ha dichiarato illegittimo il combinato disposto dall'articolo 2 della legge 12 agosto 1962 e dell'articolo 23 della legge 23 aprile 1969, nella parte in cui esclude che sia dovuto il trattamento minimo della pensione diretta a carico della Amministrazione dello Stato;

l'Alta corte, richiamandosi alla sentenza n. 230 del 1974, ha osservato che non è

razionale consentire di integrare la pensione di reversibilità a carico dello Stato con la pensione diretta dell'INPS nella misura del minimo garantito e non invece di integrare la pensione dello Stato con la pensione di invalidità erogata dall'INPS;

secondo l'Alta corte non è giustificabile la anormalità di una tutela di titolari di pensione diretta nella ipotesi di cumulo di pensioni dell'INPS;

ancora la direzione generale dell'INPS non ha ancora posto in esame i conseguenti provvedimenti attuativi —

a) se sia a conoscenza di tale stato di cose;

b) quali urgenti provvedimenti intenda assumere perché l'INPS dia attuazione alla indicata sentenza della Corte costituzionale per rispondere positivamente e senza indugio alle legittime aspettative degli inquirenti. (3-03463)

RISPOSTA. — La sentenza della Corte costituzionale del 21-29 dicembre 1976, n. 263, ha dichiarato illegittimo il combinato disposto dall'articolo 2, comma secondo, lettera a), della legge n. 1338 del 1962 e dell'articolo 23 della legge n. 153 del 1969, nella parte in cui esclude che sia dovuto il trattamento minimo della pensione diretta per l'invalidità, a carico dell'INPS, ai titolari di pensione diretta a carico di Amministrazione dello Stato, si fa presente che la direzione generale dell'INPS ha provveduto ad indicare sin dal 30 luglio 1977 ai dipendenti uffici i relativi criteri attuativi.

Con successiva circolare del 6 settembre 1977, sono state impartite agli uffici anzidetti le istruzioni operative per la liquidazione e la ricostituzione delle pensioni di invalidità ai lavoratori interessati all'applicazione della summenzionata sentenza della Corte costituzionale.

Il Ministro: TINA ANSELMI.

ZOPPETTI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere quali siano state le ragioni ed i motivi per i quali ha convenuto di utilizzare il centro elettronico della SIT-Siemens di Milano per compilare e formulare le liste speciali dei giovani disoccupati in base alla

legge n. 285 del 1977, anziché quello del comune di Milano dopo che funzionari del Ministero avevano avuto possibilità di constatarne la efficienza oltre che l'economicità. (4-03309)

RISPOSTA. — Con l'entrata in vigore della legge 1° giugno 1977, n. 285, il centro elaborazione automatica dati (CEAD) di questo Ministero, ove si trova installato un elaboratore elettronico Siemens, ha messo a punto, nei tempi brevi previsti dalla legge suindicata, una procedura di meccanizzazione delle liste speciali giovani compatibile con il predetto sistema Siemens.

La specifica competenza in materia di collocamento dei tecnici del Ministero ha consentito di portare a termine la programmazione della procedura nei tempi richiesti; ciò, d'altra parte, non sarebbe stato assolutamente possibile se gli adempimenti in parola fossero stati sviluppati da tecnici di altri centri elettronici.

Ciò premesso, si fa presente che il comune di Milano utilizza, per i propri compiti istituzionali, calcolatori di altra casa costruttrice per cui, anche se si fosse operato con i medesimi, per i programmi-macchina ministeriali sarebbero state necessarie modifiche ai programmi stessi con ulteriore slittamento di tempi tale da non poter ottemperare a quanto disposto dalla legge stessa.

Pertanto l'elaborazione dei dati da parte del comune di Milano non avrebbe portato alcun vantaggio, neppure economico, considerato che la Siemens, in tale occasione ha offerto gratuitamente al Ministero alcune ore-macchina (calcolatore) sulla città di Milano proprio per soddisfare le esigenze sorte in applicazione della legge n. 285 del 1977.

Il Ministro: TINA ANSELMI.